

**LAVORO**

DINAMICAPLUS ALBERGO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'ALBERGO

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni all'albergo



Che cosa è assicurato?

SETTORE INCENDIO

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (fabbricato e/o contenuto) da eventi di vario genere (es. incendi, esplosioni, scoppi) anche quando gli stessi siano dovuti a colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge.

Garanzie facoltative

Eventi atmosferici – Eventi sociopolitici e dolosi – Sovraccarico neve – Acqua condotta – Aumento spese di ricerca e riparazione del guasto – Terremoto – Aumento oneri di liquidazione – Rischio locativo – Ricorso terzi – Aumento fenomeno elettrico – Merci in refrigerazione – Danni indiretti a diaria.

SETTORE FURTO

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate pertinenti all'attività alberghiera causati da furto, rapina o estorsione.

SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE

- ✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività alberghiera assicurata. E', inoltre, garantita la proprietà e la conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata.

Garanzie facoltative

Attività sportive e organizzazione gite turistiche – Stabilimenti balneari – Cure termali, beauty farm - trattamenti estetici – Inquinamento accidentale.

SETTORE ELETTRONICA

- ✓ Indennizza tutti i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature ed impianti elettronici (anche se di proprietà di terzi) collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, contro i guasti accidentali.

SETTORE ROTTURA LASTRE

- ✓ Indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre e/o insegne distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali.

Garanzie facoltative

Estensione territoriale

SETTORE ASSISTENZA

- ✓ Fornisce una struttura organizzativa, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per risolvere problemi di vario genere che si presentano in situazioni di emergenza (es. invio di un idraulico, elettricista, fabbro e così via).



Che cosa non è assicurato?

SETTORE INCENDIO

- ✗ danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane;

SETTORI INCENDIO ed ELETTRONICA

- ✗ derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
- Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - La generazione di energia nucleare;
 - La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
- La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno; purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.

SETTORI INCENDIO, FURTO ed ELETTRONICA

- ✗ danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ✗ danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente.

SETTORE ROTTURA LASTRE

- ✗ danni che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni, lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o comunque lavori che richiedano l'impiego di operai non dipendenti del Contraente;
- ✗ danni dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione nonché a rigature, segnatura o scheggiature.

SETTORE TUTELA LEGALE

- ✗ pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- ✗ vertenze concernenti: la materia fiscale, amministrativa e tributaria; la proprietà o guida di veicoli.

SETTORE TUTELA LEGALE

- ✓ Assicura la tutela degli interessi dell'Assicurato relativi all'esercizio della sua attività, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, sia in sede extragiudiziale che giudiziale, con possibilità di rivolgersi anche ad un avvocato di propria fiducia.

Garanzie facoltative

Vertenze con i clienti

Le somme assicurate sono indicate in polizza.

TUTTI I SETTORI

- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! le condizioni di assicurazione prevedono all'interno di ogni settore, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
- ! relativamente al settore "Tutela Legale", la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - durante il periodo di validità dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo:
 - le garanzie RCT e RCO, che valgono per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei;
 - le garanzie del settore "Tutela Legale", nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, che valgono per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali e trimestrali con l'applicazione di un aumento rispettivamente del 2% e del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Per le seguenti garanzie facoltative del Settore "Incendio": "Eventi Atmosferici", "Grandine", "Sovraccarico Neve", "Terremoto", è previsto il decorso di un periodo temporale di 10 giorni, successivo alla loro data di effetto, durante il quale queste non operano (Termini di Carenza).

Relativamente al Settore "Tutela Legale", la garanzia si estende ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità dell'assicurazione denunciati entro 12 mesi dalla cessazione dell'assicurazione stessa.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni all'albergo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: DinamicaPlus Albergo

Data: 02/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:

- **SCONTI PER CARATTERISTICHE DEL RISCHIO:**
 - **SETTORE INCENDIO (Art. 28)** è prevista la riduzione del premio se sono presenti una o più delle seguenti caratteristiche: porte taglia-fuoco idonee ad isolare il vano scale in ciascun piano dell'esercizio alberghiero; impianto sprinkler in tutte le camere dell'esercizio alberghiero;
 - **SETTORE FURTO (Art. 35)** è prevista la riduzione del premio se sono presenti una o più delle seguenti caratteristiche: servizio di portineria notturno; impianto antifurto con collegamento ad Istituto di Vigilanza;
- **PROPRIETA' FABBRICATI (SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE) (Art. 40.1 a):** l'assicurazione è limitata alla sola responsabilità civile derivante all'assicurato esclusivamente nella sua qualità di proprietario del fabbricato compresi gli impianti sportivi di pertinenza nei quali si svolge l'attività e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, purché collaudati o per i quali sia stata fatta richiesta di collaudo.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- **SETTORE INCENDIO:**
 - Eventi Atmosferici (Art. 16);
 - Eventi Sociopolitici e Dolosi (Art. 17);
 - Sovraccarico neve (Art. 18);
 - Acqua condotta - Aumento Spese di Ricerca e Riparazione del guasto (Art. 19);
 - Terremoto (Art. 20);
 - Aumento Oneri di Liquidazione (Art. 21);
 - Rischio Locativo (Art. 22);
 - Ricorso Terzi (Art. 23);
 - Aumento Fenomeno Elettrico ed Elettronico – Apparecchi televisivi (Art. 24);

- Merci in Refrigerazione (Art. 25);
- Danni Indiretti forma a diaria (Art. 26);
- **SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE:**
 - Responsabilità Civile per cose portate in Albergo (Art. 40.2);
 - Attività Sportive e Organizzazione Gite turistiche (Art. 41);
 - Stabilimenti Balneari (Art. 42);
 - Cure Termali, Beauty Farm – Trattamenti Estetici (Art. 43);
 - Inquinamento Accidentale (Art. 44);
- **SETTORE ELETTRONICA:**
 - Maggiori Costi (Art. 48);
- **SETTORE ROTTURA LASTRE:**
 - Estensione Territoriale (Art. 52);
- **SETTORE TUTELA LEGALE:**
 - Pacchetto Sicurezza (Art. 87);
 - Vertenze con i Clienti (Art. 90).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- **SETTORE INCENDIO (Art. 30):**
 - danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
 - danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro;
- **SETTORE FURTO (Art. 37):**
 - danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari;
 - danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi;
- **SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE (Art. 45):**
 - danni alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo;
 - danni derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
 - danni da circolazione su strade di uso pubblico;
- **SETTORE ELETTRONICA (Art. 50):**
 - danni di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
 - guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica;
 - danni causati da trasporti, traslochi al di fuori delle strutture ricettive;
 - danni causati da un programma, o un insieme di programmi informatici, progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore;
- **SETTORE ROTTURA LASTRE (Art. 53):** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni;
- **SETTORE ASSISTENZA (Artt. 75 e 76):**
 - sinistri provocati da guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
 - malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti al soggiorno in albergo;
 - dolo del cliente;
 - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- **SETTORE TUTELA LEGALE (Art. 80):**
 - materia fiscale, amministrativa e tributaria;
 - danni derivanti da tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
 - danni derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
 - danni derivanti da controversie riguardanti la proprietà o la guida di veicoli.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

È un prodotto multigaranzia rivolto alle strutture ricettive, quali: alberghi e pensioni, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, motel, ostelli, alloggi agrituristici.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 25,3%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitro può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in

	<p>modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. *HOME INSURANCE*), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

DINAMICAPLUS ALBERGO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
"Contratti Semplici e Chiari"

PREMESSA	4
GLOSSARIO	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	
Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	11
Art. 2 Assicurazione per conto proprio o di chi spetta	11
Art. 3 Modifiche dell'assicurazione	11
Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e suo aggravamento	11
Art. 5 Diminuzione del rischio	11
Art. 6 Recesso in caso di sinistro	11
Art. 7 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	11
Art. 8 Oneri fiscali	11
Art. 9 Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi	11
Art. 10 Revisione del premio alla scadenza dei singoli periodi di assicurazione	12
Art. 11 Foro competente	12
Art. 12 Rinvio alle norme di legge	12
SETTORE - A - INCENDIO	
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	
Art. 13 Cose assicurate	13
Art. 14 Garanzie ed eventi assicurati sempre operanti	13
Art. 15 Termini di carenza	15
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	
GARANZIE FACOLTATIVE	
Art. 16 Garanzia facoltativa "A" - Eventi atmosferici	16
Art. 17 Garanzia facoltativa "B" - Eventi sociopolitici e dolosi	17
Art. 18 Garanzia facoltativa "C" - Sovraccarico neve	17
Art. 19 Garanzia facoltativa "D" - Acqua condotta	17
Garanzia facoltativa "E" - Aumento spese di ricerca e riparazione del guasto	
Art. 20 Garanzia facoltativa "F" - Terremoto	18
Art. 21 Garanzia facoltativa "G" - Aumento oneri di liquidazione	19
Art. 22 Rischio locativo	19
Art. 23 Ricorso terzi	19
Art. 24 Aumento fenomeno elettrico ed elettronico - Apparecchi televisivi	20
Art. 25 Merci in refrigerazione	20
Art. 26 Danni indiretti a diaria	20
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	
Art. 27 Condizioni particolari valide per tutte le garanzie e gli eventi assicurati	21
Art. 28 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio	21
Art. 29 Forma di assicurazione	21
Art. 30 Esclusioni	22
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A	22
TABELLA SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE A	22
SETTORE - B - FURTO	
COSA È ASSICURATO E CONTRO QULI DANNI	
Art. 31 Cose assicurate	25
Art. 32 Garanzie ed eventi assicurati	25
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	
Art. 33 Condizioni particolari	27
Art. 34 Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro	28
Art. 35 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio	28
Art. 36 Forma di assicurazione	28
Art. 37 Esclusioni	28
TABELLA SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE B	29

**SETTORE - C - RESPONSABILITÀ CIVILE
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI**

Art. 38 Garanzie ed eventi assicurati	31
---------------------------------------	----

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 39 Condizioni particolari valide per tutte le garanzie e gli eventi assicurati	35
Art. 40 Garanzie operanti solo se espressamente richiamate in polizza	35
Art. 41 Garanzia facoltativa "A"- Attività sportive e organizzazione gite turistiche	36
Art. 42 Garanzia facoltativa "B"- Stabilimenti balneari	36
Art. 43 Garanzia facoltativa "C"- Cure termali, beauty farm - trattamenti estetici	37
Art. 44 Garanzia facoltativa "D"- Inquinamento accidentale	37
Art. 45 Esclusioni	37

<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE C</u>	38
-----------------------------------------------------------------	----

<u>TABELLA SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE C</u>	39
------------------------------------------------------------------------	----

**SETTORE - D - ELETTRONICA
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI**

Art. 46 All risks elettronica	40
-------------------------------	----

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 47 Condizioni particolari valide per tutte le garanzie	40
Art. 48 Maggiori costi	41
Art. 49 Forma di assicurazione	42
Art. 50 Esclusioni	42

<u>TABELLA SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE D</u>	43
------------------------------------------------------------------------	----

**SETTORE - E - ROTTURA LASTRE
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI**

Art. 51 Garanzie prestate	44
Art. 52 Garanzia facoltativa "A" - Estensione territoriale	44
Art. 53 Esclusioni	44
Art. 54 Forma di assicurazione	44

<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE E</u>	44
-----------------------------------------------------------------	----

<u>TABELLA SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE E</u>	44
------------------------------------------------------------------------	----

**NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI CON ESCLUSIONE DEI SETTORI RESPONSABILITÀ CIVILE,
TUTELA LEGALE E ASSISTENZA E DELLA GARANZIA RICORSO TERZI DEL SETTORE INCENDIO**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 55 Obblighi in caso di sinistro	45
Art. 56 Esagerazione dolosa del danno	45
Art. 57 Come si procede per la valutazione del danno - Nomina dei periti	45
Art. 58 Il mandato dei periti	45
Art. 59 Come si determina il valore delle cose assicurate	46
Come si determina l'ammontare del danno	
Art. 60 Regola proporzionale	47
Art. 61 Limite massimo dell'indennizzo	47
Art. 62 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	47
Art. 63 Pagamento dell'indennizzo	47
Art. 64 Anticipo dell'indennizzo	47
Art. 65 Recupero delle cose rubate	48
Art. 66 Assicurazione presso diversi assicuratori	48
Art. 67 Rinuncia all'azione di rivalsa	48

**NORME COMUNI AL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE E
ALLA GARANZIA RICORSO TERZI DEL SETTORE INCENDIO**

Art. 68 Obblighi in caso di sinistro	49
Art. 69 Altre assicurazioni	49

Art. 70 La gestione delle vertenze di danno - Spese legali	49
SETTORE - F - ASSISTENZA	
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	
Art. 71 Oggetto delle prestazioni di assistenza	50
Art. 72 Prestazioni a favore dei Clienti	50
Art. 73 Prestazioni a favore dell'Albergatore	51
Art. 74 Tolleranza numero posti letto - Riduzione del risarcimento	53
Art. 75 Esclusioni ed effetti giuridici relativi alle prestazioni a favore dei Clienti	53
Art. 76 Esclusioni ed effetti giuridici relativi alle prestazioni a favore dell'Albergatore	53
Art. 77 Istruzioni per la richiesta di assistenza	54
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE F</u>	54
<u>TABELLA SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE F</u>	54
SETTORE - G - TUTELA LEGALE	
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	
Art. 78 Oggetto dell'assicurazione	56
Art. 79 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	57
Art. 80 Esclusioni	57
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	
Art. 81 Insorgenza del caso assicurativo	58
Art. 82 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale	58
Art. 83 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	59
Art. 84 Gestione del caso assicurativo	59
Art. 85 Recupero di somme	59
Art. 86 Estensione territoriale	59
Art. 87 Pacchetto sicurezza	59
Art. 88 Insorgenza del caso assicurativo "Pacchetto sicurezza"	60
Art. 89 Variazione numero posti letto	61
Art. 90 Garanzia facoltativa "Vertenze con i Clienti"	61
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE G</u>	61
<u>TABELLA SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE G</u>	61
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE	62

Premessa

Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza mod. 220000 stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
 - l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento e le franchigie eventualmente previste in polizza o nei singoli settori delle Condizioni di Assicurazione.
- Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate:

- con stampa su fondo arancio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250000);
- con sottolineatura nella Polizza (mod. 220000).

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

ADDETTI

I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento di cui al d.lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni), i titolari, i soci (esclusi i soci di società per azioni e i soci accomandanti delle società in accomandita semplice) ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al d.lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

ADDETTI (valida per il settore Tutela Legale)

Per le:

- Società di persone: i Soci, i Dipendenti iscritti nei libri paga, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
- Per le Società di capitale: gli Amministratori, i Dipendenti iscritti nei libri paga e tutti gli altri collaboratori della Società Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti iscritti nei libri paga ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori del Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.

ALBERGO

Struttura ricettiva comprendente oltre gli alberghi, i villaggi albergo, le pensioni, le residenze turistico alberghiere, gli ostelli, gli alloggi agrituristici e i motel.

Gli alberghi e le pensioni sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile. I villaggi albergo sono strutture ricettive caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili le quali fanno parte di uno stesso complesso e sono inserite in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Le residenze turistico alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

Gli ostelli sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento.

Sono parificati agli ostelli gli alloggi agrituristici intendendosi per tali i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

I motel sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

ALBERGO STAGIONALE

L'albergo che rimane aperto per un periodo inferiore o pari a 9 mesi nell'arco di un anno solare.

APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRONICI

I sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, computers, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telex e telefax, apparecchi elettromedicali ed ogni altra apparecchiatura inerente l'albergo, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Il tutto posto nei locali del fabbricato in cui si svolge l'attività alberghiera.

N.B. Limitatamente alle garanzie del Settore Incendio, qualora siano anche prestate le garanzie del Settore Elettronica, nella partita "contenuto" non dovranno essere considerate le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Apparecchiature e strumenti professionali pertinenti l'attività esercitata che, per loro natura e costruzione, possono essere usati in luogo diverso rispetto all'ubicazione indicata sul frontespizio di polizza. Sono esclusi i radiotelefoni, i telefoni cellulari.

ASSICURATO

Il soggetto, la persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si

obbliga a mantenere indenne l'Assicurato entro i limiti convenuti, del danno causato da un sinistro.

ATTREZZATURE, MACCHINARI E ARREDAMENTO

Attrezzi, utensili, mezzi di sollevamento, di pesa, nonché di traino e di trasporto per i quali non è obbligatoria l'iscrizione al P.R.A., macchine per ufficio, macchinari in genere e quant'altro necessario alla conduzione della struttura ricettiva, incluso il mobilio dei locali, dei magazzini e dell'abitazione dell'Assicurato se comunicante con i locali dell'albergo, nonché dell'ufficio di dipendenza dell'attività stessa.

CLIENTE

Persona che dispone dell'alloggio in Albergo dal momento della sua registrazione a norma di legge (check-in) sino al momento del definitivo rilascio della camera (check-out), compresi i minori per i quali non sia prescritta la registrazione sempreché siano accompagnati da persone maggiorenni.

CONTAMINAZIONE

Inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

CONTENUTO

Il complesso di:

- attrezzature, macchinari e arredamento della struttura ricettiva;
- apparecchiature ed impianti elettronici se non richiamata in polizza la garanzia all risks elettronica;
- apparecchiature ed impianti elettrici e relative componenti elettroniche;
- mobilio ed arredamento dell'abitazione dell'Assicurato se comunicante con i locali della struttura ricettiva ;
- oggetti personali di proprietà dell'Assicurato o di altri addetti esclusi preziosi e valori;
- oggetti pregiati e preziosi costituenti arredamento;
- scorte in genere. Limitatamente al Settore Incendio:
- preziosi e valori di proprietà dei Clienti purché consegnati all'Assicurato;
- preziosi e valori di proprietà dell'Assicurato;
- valori degli addetti diversi dall'Assicurato;

il tutto inerente l'attività ricettiva e posto nei locali nei quali si svolge l'attività assicurata.

CONTRAENTE

Il soggetto che sottoscrive il contratto di assicurazione paga il premio e che si assume gli obblighi che ne derivano.

COSE

Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI

Sono quelle consegnate in custodia all'Assicurato nell'albergo.

COSE PARTICOLARI

Modelli, disegni, archivi, documenti, registri.

DATI

Le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, su memorie operative delle unità centrali, nonché di qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe una persona a fare od omettere qualcosa per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, così come disciplinato dall'Art. 629 del Codice Penale.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile o la parte di essa in cui si svolge l'attività, comprendente l'eventuale abitazione dell'albergatore se comunicante con i locali dell'albergo, comprese recinzioni, magazzini, dipendenze (costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato) e impianti sportivi, fatta eccezione per i capannoni

pressostatici, compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti elettrici fissi, impianti fissi di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne, pannelli solari, impianti fotovoltaici, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato e quanto indicato alla voce "Contenuto".

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito in cifra fissa che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun sinistro, viene detratto dall'indennizzo.

FURTO

L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un profitto per sé o per gli altri (Art. 624 del Codice Penale).

IMPIANTO IDRICO, IGIENICO E DI RISCALDAMENTO

Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell'acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque anche piovane.

IMPLOSIONE

Reperito cedimento o rottura di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto-estendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ

La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO\RISARCIMENTO

La somma che viene corrisposta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

INFORTUNIO

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

ISTITUTO DI CURA

Ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, estetiche, fitoterapiche, le case di cura per convalescenza o lungo degenza o per soggiorno, le strutture per anziani.

LASTRE

Le lastre piane e curve di cristallo e vetro, comprese iscrizioni e decorazioni, esistenti all'interno ed all'esterno del fabbricato, destinate all'attività esercitata, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne, anche se di policarbonato o in altro materiale plastico rigido.

MALATTIA

Ogni obiettivamente alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio.

MALATTIA IMPROVVISA

Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non costituisca una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente stato morboso noto all'Assicurato.

MALATTIA PREESISTENTE

Malattia che costituisca l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.

MEZZI DI CUSTODIA (Armadi di sicurezza e casseforti)

Devono avere caratteristiche non inferiori a quanto sotto riportato:

- pareti e battenti caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanico o termico) cui devono opporsi;
- chiusura con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione);
- peso minimo 200 Kg (tranne che per le casseforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato o cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso).

POLIZZA

Il documento, sottoscritto dalle Parti, che prova il contratto di assicurazione.

PREGIATI

Oggetti e servizi di argenteria, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità, arazzi e simili, escluso quanto indicato nella definizione Preziosi.

PREMIO

Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l'Assicurazione.

PRESTAZIONI

Le assistenze prestate dalla Struttura organizzativa.

PREZIOSI

Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma assicurativa in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza relazione alcuna con il valore dei beni assicurati e senza applicazione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA

Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'Art. 628 del Codice Penale.

RECESSO

Scioglimento del vincolo contrattuale.

RISCHIO

Probabilità che si verifichi l'evento e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene così come disciplinato dall'Art. 624 bis comma 2 del Codice Penale.

SCOPERTO

La quota percentuale del danno indennizzabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO O CASO ASSICURATIVO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione, che per il Settore Tutela Legale è la controversia per la quale è prevista l'assicurazione e per il Settore Assistenza è l'evento che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

SOCIETÀ ASSICURATRICE

GROUPAMA Assicurazioni S.p.A.

SOCIETÀ DI GESTIONE DEI SINISTRI DI TUTELA LEGALE

La società ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Viale del Commercio 59 – 37135 Verona (VR) di cui GROUPAMA Assicurazioni si avvale per la gestione dei sinistri relativi alla garanzia di Tutela Legale.

SPESE DI URBANIZZAZIONE

Costi e/o oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, attraverso cui la Società fornisce l'erogazione delle prestazioni di assistenza, previste nel contratto, su richiesta dell'Assicurato.

STRUTTURE PORTANTI VERTICALI

Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

SUPPORTO DATI

Qualsiasi materiale usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

TERMINI DI CARENZA

Il periodo di tempo determinato, immediatamente successivo alla data di decorrenza della Polizza, durante il quale le relative garanzie non sono operanti.

TERRORISMO

Atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TUBI INTERRATI

La condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.

TUTELA LEGALE

L'assicurazione Tutela Legale prestata ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 Artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

UNICO CASO ASSICURATIVO

L'evento dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

VALORE A NUOVO

Per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell'area.

Per il contenuto (escluso merci e prodotti): il costo di rimpiazzo di ciascun bene con un altro nuovo uguale o equivalente per rendimento e prestazioni economiche.

VALORE COMMERCIALE

- per il fabbricato il valore a nuovo corretto applicando un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- per il contenuto (esclusi oggetti pregiati, preziosi e merci) e le cose particolari il valore che, in relazione alla loro specie, qualità, condizione, età, uso, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, avevano al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

- per gli oggetti pregiati e i preziosi, il valore di mercato al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le merci il valore che, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, avevano al momento del sinistro comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all'intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

VALORI

Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**ART. 1****PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Salvo quanto previsto dall'Art. 81 del Settore Tutela Legale, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del Codice Civile.

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

ART. 2**ASSICURAZIONE PER CONTO PROPRIO O DI CHI SPETTA**

La presente assicurazione è stipulata per conto proprio o nell'interesse di chi spetta; gli obblighi derivanti dalla polizza debbono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.

ART. 3**MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle parti contraenti.

ART. 4**DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E SUO AGGRAVAMENTO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

In caso di aggravamento del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. 5**DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6**RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 7**PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

In mancanza di disdetta, mediante raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per almeno un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

ART. 8**ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 9**ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI**

L'adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi di cui al testo che segue è operante automaticamente e il numero di indice iniziale è indicato nella Polizza (mod. 220000).

Tutte le garanzie previste dalla presente polizza (fatta eccezione per il Settore A - Incendio, limitatamente alla garanzia facoltativa F - Terremoto, e F - Assistenza) sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT). Pertanto, i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell'indice di scadenza in rapporto all'indice iniziale qui di seguito definiti.

L'indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220000), è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipula dell'assicurazione.

L'indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello della data della quietanza.

Nel caso in cui la variazione registrata dovesse eccedere la misura del 5%, si applicherà un incremento massimo corrispondente a tale valore.

Le variazioni in negativo dell'indice non comportano adeguamento.

Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell'indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall'ISTAT simile a quello dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta.

Gli aumenti delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) - se espressi in cifra assoluta - e del premio, seguono l'andamento dell'indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva.

Nei 30 giorni del termine di rispetto stabilito dall'Art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia verrà considerato in vigore l'indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata. Nel caso in cui, nell'intero periodo di vigenza contrattuale, la variazione superi del 50% i valori inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento mediante lettera raccomandata o Posta elettronica certificata da spedire almeno 90 giorni prima della scadenza annuale della polizza. In tal caso, resterà ferma la situazione contrattuale in atto al momento dell'ultimo adeguamento effettuato.

L'adeguamento previsto dal presente articolo non si applica in caso di pagamento con Premio unico anticipato.

ART. 10

REVISIONE DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEI SINGOLI PERIODI DI ASSICURAZIONE

La Società, fermo quanto previsto all'art. 9, si riserva di rivedere il Premio richiesto a ogni scadenza di periodo assicurativo, per le annualità successive, in funzione di possibili circostanze sopravvenute che determinino una variazione del fabbisogno tariffario, mantenendo la sostenibilità tecnica del Contratto.

In tal caso, a massima tutela degli interessi e dei diritti del Contraente, la Società, almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo, comunicherà al Contraente il nuovo Premio.

Il Contraente, qualora non intenda accettare la variazione di premio proposta, avrà sempre facoltà di risolvere il Contratto, senza sostenere alcun onere o costo, semplicemente dandone comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo con lettera raccomandata, oppure mediante Posta elettronica certificata, se il Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società.

In caso di scioglimento su richiesta del Contraente, il Contratto cesserà di avere effetto dalle ore 24:00 del giorno della scadenza del periodo assicurativo indicato in polizza. In assenza di risoluzione, il Contratto proseguirà alle nuove condizioni di Premio.

ART. 11

FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la direzione della Società, ovvero di quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

ART. 12

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

SETTORE A - INCENDIO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 13

COSE ASSICURATE

L'assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell'ubicazione indicata in Polizza (mod. 220000) ed è prestata nei limiti delle somme assicurate riportate sulla stessa. La Società assicura anche i valori consegnati dai clienti e le cose di proprietà di terzi esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione e le altre cose portate dai Clienti consegnate e non. Pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

La Società assicura:

13.1 - Fabbricato comprese dipendenze

13.2 - Contenuto

Sono compresi i valori degli addetti e quelli consegnati dai Clienti con il limite complessivo del 10% della somma Contenuto e con il massimo di euro 5.000,00.

Ciascun oggetto pregiato o prezioso facente parte dell'arredamento sarà indennizzato con il massimo di euro 7.500,00.

13.3 - Veicoli dei clienti

La Società indennizza i danni materiali e diretti, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, ai veicoli dei Clienti custoditi sia nell'autorimessa dell'esercizio che all'aperto in area di esclusiva pertinenza della struttura ricettiva. Dalla garanzia sono escluse le merci, il bagaglio e ogni altro oggetto o indumento contenuto nel veicolo. Le garanzie Eventi atmosferici e Grandine non sono operanti.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250,00.

ART. 14

GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI SEMPRE OPERANTI

La Società indennizza nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza (mod. 220000) i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, da:

- a) **incendio**;
- b) **fulmine**;
- c) **implosione, scoppio, esplosione** non causati da ordigni esplosivi;
- d) **caduta di corpi celesti**, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate;
- e) **onda sonora** determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- f) **urto di veicoli stradali o di natanti**, non appartenenti o in uso al Contraente o all'Assicurato o agli altri addetti;
- g) **caduta di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura improvvisa dei relativi congegni;
- h) **fumo**, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale, verificatosi agli impianti, al servizio del fabbricato, per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

La Società indennizza inoltre:

i) **Spese documentate per maggiori costi**

a parziale deroga dell'Art. 30 "Esclusioni" lettera j) le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.

La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e, comunque, è limitata ai maggiori costi sostenuti a partire dal terzo giorno di interruzione di attività e per i 3 mesi successivi alla data in cui si è verificato il sinistro, con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

j) Indennità aggiuntiva a percentuale

a parziale deroga dell'Art. 30 "Esclusioni" lettera j) e in eccedenza alle somme assicurate, un importo pari al 15% di quello liquidato a termini di polizza per il "Fabbricato" e il "Contenuto";

k) Danni consequenziali

purché conseguenti agli eventi

1) di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), previste nel presente Art. 14;

2) di cui alle garanzie facoltative "A"- Eventi atmosferici e "B"- Eventi sociopolitici (se espressamente richiamate in Polizza mod. 220000);

che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da esse:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori;
- i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- i danni da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- i danni da colaggio o fuoriuscita di liquidi;

e inoltre anche in eccedenza alle somme assicurate:

- i danni causati dall'Assicurato, da terze persone o dall'Autorità alle cose assicurate allo scopo di limitare i danni.

l) Spese demolizione e sgombero

purché conseguenti agli eventi

1) di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), previste nel presente Art. 14;

2) di cui alle garanzie facoltative "A"- Eventi atmosferici e "B"- Eventi sociopolitici (se espressamente richiamate in Polizza mod. 220000) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro.

Questa garanzia si intende prestata in eccedenza alle somme assicurate e con il limite, per singolo sinistro, del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini del Settore Incendio e comunque con il massimo di euro 30.000,00.

m) Partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre:

i danni materiali e diretti alle cose assicurate oggetto dell'attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre. L'assicurazione non vale per gioielli ed oggetti preziosi.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 30% della somma Contenuto con il massimo di euro 10.000,00.

Agli effetti della presente estensione di garanzia si precisa inoltre che il massimale Ricorso terzi, se previsto, si intende ridotto al 50% senza applicazione dei limiti sopra riportati.

n) Fenomeno elettrico:

a parziale deroga dell'Art. 30 "Esclusioni" lettera h), i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ad apparecchiature ed impianti elettrici e relative componenti elettroniche nonché ad apparecchiature ed impianti elettronici installati e pronti all'uso, pertinenti al Fabbricato e/o al Contenuto, sempreché le relative somme risultino assicurate.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da usura o da carenza di manutenzione;

b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

c) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00 ed in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, e per anno assicurativo una somma superiore a euro 5.000,00.

o) Cose presso terzi:

i danni materiali e diretti alle cose assicurate oggetto dell'attività descritta in polizza, anche quando le stesse si trovino presso terzi, in fabbricati con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per il fabbricato assicurato, a cui siano state affidate in custodia per lavorazione e deposito.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto, con il massimo di euro 5.000,00.

p) Cose trasportate:

i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dal contenuto, durante il trasporto effettuato con veicoli propri o detenuti in leasing o in uso all'Assicurato o ai suoi addetti.

Resta inteso che:

- la garanzia decorre dal momento in cui le cose lasciano il luogo di deposito indicato nel documento di trasporto, prosegue durante l'ordinario corso del viaggio e termina nel momento in cui le cose sono arrivate a destinazione;
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Non sono indennizzabili i danni:

- da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia è operante;
- conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di euro 5.000,00.

q) **Oneri di liquidazione ed altre spese**

La Società inoltre rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio, anche in eccedenza alle somme assicurate:

1. Onorario periti

Le spese di perizia, entro il limite del 5% dell'indennizzo liquidabile, con il massimo di euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, sempre che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente euro 25.000,00.

2. Spese ricostruzione cose particolari

Le spese (costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche) sostenute dall'Assicurato per il rifacimento di cose particolari intendendosi per tali documenti, registri e disegni, distrutti o danneggiati.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 4.000,00 per sinistro.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

3. Spese per la rimozione/ricolloccamento del contenuto

Le spese necessarie ed effettivamente sostenute per spostare, ricollocare ed immagazzinare il contenuto per poter eseguire la riparazione dei locali colpiti dall'evento dannoso. Tale garanzia è operante solo se sono assicurate le somme Fabbricato/Rischio Locativo e Contenuto.

Questa garanzia è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro.

4. Spese di ricostruzione e progettazione

Le spese necessarie, ed effettivamente sostenute, per progetti e/o documentazione indispensabili per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 4.000,00 per sinistro.

Per tutte le condizioni relative alla lettera q) Oneri di Liquidazione ed altre spese, la Società non indennizzerà importo complessivo superiore ad euro 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

r) **Spese di urbanizzazione**

Le spese necessarie per la ricostruzione del fabbricato danneggiato purché conseguenti agli eventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) di cui al presente Art. 14 e/o alle "Garanzie Facoltative", se operanti.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 15

TERMINI DI CARENZA

A parziale deroga dell'art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, con riferimento al SETTORE A - INCENDIO, le garanzie di seguito indicate,

- Art. 16 - Garanzia facoltativa "A" - Eventi Atmosferici;
- Art. 16.1 - Grandine;
- Art. 18 - Garanzia facoltativa "C" - Sovraccarico Neve;
- Art. 20 - Garanzia facoltativa "F" - Terremoto.

decorrono dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti, hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Di seguito sono indicate le modalità di applicazione dei Termini di Carenza con riferimento a:

a) Soggetti che non sono mai stati assicurati:

dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto.

b) Assicurati con contratto emesso in sostituzione, senza interruzioni temporali della copertura, di altro

contratto stipulato con la Società e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto sostituito.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

c) Assicurati con contratto emesso dalla Società in continuità, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con diverso Assicuratore e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto precedentemente stipulato con diverso Assicuratore.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Termine di Carenza di 10 giorni deve intendersi non operante qualora il contratto sia emesso contestualmente all'acquisto da parte dell'Assicurato del fabbricato indicato in Polizza, come attestato da rogito comprovante la data di acquisto o da documentazione analoga.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA**GARANZIE FACOLTATIVE**

Operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220000)

ART. 16**GARANZIA FACOLTATIVA "A" - EVENTI ATMOSFERICI**

Garanzia operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000)

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, da:

- uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni

a- causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata, penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- sovraccarico neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- franamento, cedimento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra.

b- subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, insegne, antenne e installazioni esterne simili;
- cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- tende esterne;
- vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento o cemento amianto, manufatti in plastica e serramenti a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti e salvo quanto previsto al successivo Art. 16.1 relativamente ai danni da grandine;

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

16.1 - Grandine

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Art. 16 - Eventi atmosferici - lettera b, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a serramenti comunque costruiti, vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento, cemento amianto e simili, purché non facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a euro 10.000,00.

ART. 17**GARANZIA FACOLTATIVA "B" - EVENTI SOCIOPOLITICI E DOLOSI****Garanzia operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000)**

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, da Eventi sociopolitici e dolosi intendendosi per tali:

- tumulti popolari, scioperi e sommosse;
- atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall'Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli Amministratori.

La Società, ferme le esclusioni previste all'Art. 30 "Esclusioni", non indennizza i danni:

- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi;
- subiti dalle cose all'aperto;

Inoltre la Società non indennizza, se originati da atti di terrorismo, i danni:

- causati da contaminazione di sostanze biologiche o chimiche;
- causati da guasti a linee di alimentazione;
- conseguenti ad esplosione nucleare e/o di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.

ART. 18**GARANZIA FACOLTATIVA "C" - SOVRACCARICO NEVE****Garanzia operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000)**

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente Art. 16 - Eventi atmosferici - lettera a, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime. La Società non indennizza i danni causati:

- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e alle cose assicurate;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
- a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, manufatti in plastica e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve;
- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 30% della somma complessivamente assicurata Fabbricato e Contenuto.

ART. 19**GARANZIA FACOLTATIVA "D" - ACQUA CONDOTTA****GARANZIA FACOLTATIVA "E" - AUMENTO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO****Garanzie operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220000)****19.1 - Danni alle cose assicurate**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua a seguito

di occlusione e/o di rottura accidentale, anche se determinati da gelo, di condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato stesso, ivi inclusi quelli interrati, compreso il rigurgito dei sistemi di scarico.

Relativamente ai danni a seguito di occlusione e/o di rottura accidentale determinati da gelo, l'indennizzo non potrà superare la somma di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Agli effetti della presente garanzia la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile dietro deduzione di una franchigia di euro 200,00.

19.2 - Rischi compresi nell'assicurazione

- a) Danni a cose poste in locali interrati o semi interrati: agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
- b) Danni a cose a seguito di occlusione e/o di rottura accidentale di condutture ed impianti fissi interrati di pertinenza del fabbricato: il massimo indennizzo non potrà superare per sinistro e per anno assicurativo la somma di euro 3.000,00. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di euro 200,00.
- c) Spese di ricerca e riparazione del guasto: la Società rimborsa in caso di occlusione o di rottura accidentale, anche conseguente a gelo, degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato, le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, nonché le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti del fabbricato.

Il massimo indennizzo non potrà superare la somma di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; verrà inoltre applicata una franchigia di euro 250,00.

Se è espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000) la **garanzia facoltativa "E" - Aumento spese di ricerca e riparazione** il massimo indennizzo relativo alla garanzia sopra riportata si intende elevato a euro 5.000,00 per sinistro e a Euro 15.000,00 per anno assicurativo, ferma la franchigia di euro 250,00.

19.3 - Coesistenza di più franchigie a carico dell'Assicurato

Qualora i danni d'acqua derivino da unica causa la franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso della lettera a) dell'Art. 38.1 del Settore Responsabilità Civile).

In caso di sinistro che riguardi anche la ricerca del guasto la franchigia da applicare sarà di euro 250,00.

19.4 - Esclusioni

Non sono indennizzabili/risarcibili i danni:

- a) causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica;
- b) relativamente al gelo:
 - causati a condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;
 - da spargimento di acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

ART. 20

GARANZIA FACOLTATIVA "F" - TERREMOTO

Garanzia operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000)

A parziale deroga dell'Art. 30 - "Esclusioni" lettera e), la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - al Fabbricato e al Contenuto causati da terremoto. La Società non indennizza i danni:

- a) di inondazione, alluvione, allagamento, maremoto ed eruzione vulcanica;
- b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata A. R.; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia.

In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio al netto dell'imposta e relativo al periodo di rischio non corso.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per

singolo sinistro, di una franchigia di euro 15.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 30% delle somme assicurate Fabbricato e/o Contenuto.

20.1 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

Limitatamente alla presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art 27.1 "Caratteristiche costruttive del fabbricato", l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate siano costruiti con strutture portanti verticali e solai in cemento armato.

ART. 21

GARANZIA FACOLTATIVA "G" - AUMENTO ONERI DI LIQUIDAZIONE

Garanzia operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000)

Se è espressamente richiamata in Polizza la garanzia facoltativa "G" - "Aumento oneri di liquidazione", i limiti relativi alle singole voci nonché quello complessivo, si intendono raddoppiati.

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

Operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220000)

ART. 22

RISCHIO LOCATIVO

Garanzia operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da incendio, esplosione o scoppio. In caso di sinistro indennizzabile, qualora la somma assicurata per il Rischio locativo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile salvo quanto previsto dall'Art. 60 - "Regola Proporzionale".

ART. 23

RICORSO TERZI

Garanzia operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale Ricorso terzi, degli importi per capitale interessi e spese che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi, da incendio, esplosione, implosione e scoppio che abbia colpito le cose assicurate.

L'assicurazione è estesa ai danni:

- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi;

per tale estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00 ed in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a euro 50.000,00;

- ai veicoli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, ai mezzi di terzi adibiti al trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose che si trovano sui mezzi stessi.

Agli effetti della garanzia Ricorso terzi la Società non indennizza i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
2. a cose portate dai clienti, compresi i veicoli, nell'ambito della struttura ricettiva;
3. di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché se convivente, qualsiasi altro parente o affine;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla Legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui promosse, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

ART. 24**AUMENTO FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO - APPARECCHI TELEVISIVI****Garanzia operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000)****24.1 - Fenomeno elettrico ed elettronico**

Con riferimento alla garanzia di cui all'Art. 14 lettera n), ferme restando le esclusioni ivi previste, il limite di indennizzo si intende elevato dell'importo indicato in Polizza (mod. 220000).

Agli effetti della presente garanzia facoltativa, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.

24.2 - Apparecchi televisivi

La Società indennizza i danni materiali e diretti agli apparecchi televisivi (escluse le rigature allo schermo) causati da fatto accidentale dei Clienti dell'albergo, con il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di euro 1.000,00 e previa l'applicazione di una franchigia di euro 50,00 per sinistro.

ART. 25**MERCI IN REFRIGERAZIONE****Garanzia operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000)**

A parziale deroga dell'Art. 30 lettera i) la Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci refrigerate causati da:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorifero; conseguenti:
 - a) ad incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio;
 - b) ad eventi sociopolitici ed atmosferici (solo se sono state sottoscritte le relative garanzie facoltative);
 - c) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno;
 - d) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore che si prolunghi per oltre 6 ore, purché conseguente ad incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate. In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica e/o privata purché non gestita dall'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00.

ART. 26**DANNI INDIRETTI A DIARIA****Garanzia operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000)**

A parziale deroga dell'Art. 30 lettera j) "Esclusioni", in caso di sinistro indennizzabile a termini del presente settore, che provochi la totale interruzione dell'attività assicurata, vengono indennizzati i danni derivanti dalla forzata inattività con il limite della diaria giornaliera assicurata riportato in Polizza (mod. 220000).

Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale, l'indennizzo verrà ridotto in proporzione. La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
- difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione dell'importo della diaria giornaliera relativo ai primi tre giorni di inattività, compreso quello del sinistro;
- l'assicurazione è prestata per una interruzione massima complessiva di 90 giorni.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI**ART. 27****CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE E GLI EVENTI ASSICURATI****27.1 - Caratteristiche costruttive dei fabbricati**

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate siano costruiti per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti. Vengono tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione, o rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili e quelli rivestiti, per ogni lato, per uno spessore minimo di 3 centimetri, da materiali incombustibili.

27.2 - Fabbricato in corso di ristrutturazione e/o sopraelevazione

Nell'ambito della struttura ricettiva possono essere eseguiti lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione per un massimo di 180 giorni consecutivi. L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società sempre che tali modifiche non comportino aggravamento di rischio fermo in ogni caso il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

27.3 - Cose all'aperto

Relativamente alle attrezzature, le garanzie sono operanti anche se tali cose si trovino all'aperto. La garanzia opera purché le attrezzature si trovino nell'ambito dell'Albergo e in area completamente recintata, ad eccezione delle attività accessorie di ristorazione, servizio bar e zona relax dei Clienti per la quale la copertura vale anche qualora le attrezzature si trovino all'aperto in area non recintata immediatamente attigua all'esercizio. Sono in ogni caso escluse le attrezzature relative agli stabilimenti balneari annessi all'albergo. Le garanzie Eventi Atmosferici e Grandine non sono operanti.

27.4 - Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro

In caso di sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, le garanzie prestate rimangono in vigore per il contenuto assicurato che venga rimosso o trasferito temporaneamente in altra ubicazione, purché quest'ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quella assicurata. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione, fermo in ogni caso il termine di 30 giorni consecutivi a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso.

27.5 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 28**CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO**

Le caratteristiche sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate solo se richiamate in Polizza (mod. 220000).

D01 In ciascun piano dell'esercizio alberghiero esistono porte taglia-fuoco idonee ad isolare il vano scale.

D02 Tutte le camere dell'esercizio alberghiero sono dotate di impianto sprinkler.

ART. 29**FORMA DI ASSICURAZIONE**

L'assicurazione è prestata:

- per le somme Fabbricato e Contenuto a valore intero. Il valore delle cose assicurate si determina, ad ogni effetto contrattuale, in base al relativo valore a nuovo - senza deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso - ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista all'Art. 60 - Regola proporzionale.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito il Fabbricato e/o il Contenuto e qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad euro 25.000,00, la Società indennizza tale danno, alle condizioni tutte di polizza, senza l'applicazione del 1° comma dell'Art. 60 - Regola proporzionale.

- per la somma Fenomeno elettrico, Merci in refrigerazione e Veicoli dei clienti a primo rischio assoluto;
- sino a concorrenza del massimale indicato in Polizza (mod. 220000) per il Ricorso terzi.

ART. 30**ESCLUSIONI**

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- c) causati da energia nucleare e/o ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro. Sono comunque coperti i danni causati dal normale uso di radioisotopi per scopo medico ed industriale;
- d) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane;
- f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale;
- h) di fenomeno elettrico a macchine, apparecchi ed impianti elettrici e relative componenti elettroniche nonché ad apparecchiature ed impianti elettronici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

SETTORE A - INCENDIO

GARANZIA	DOVE
Incendio	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

SETTORE A - INCENDIO

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIE PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Contenuto (Art. 13 Punto 1)		oggetto prezioso o pregiato appartenente all'arredamento: massimo euro 7.500,00	10% somma contenuto entro 5.000,00 euro

Veicoli Dei Clienti (Art. 13. 3)			euro 250,00	
Spese Demolizione E Sgombero (Art. 14 lett. l)				entro 15% indennizzo liquidabile entro 30.000,00 euro
Partecipazione Ad Eventi, Fiere E Mostre (Art. 14 Lett. m)			euro 250,00	entro 30% somma contenuto entro 10.000,00 euro
Fenomeno Elettrico (Art. 14 Lett. N)			euro 500,00	5.000,00 euro per singolo sinistro e per anno assicurativo
Cose Presso Terzi (art. 14 lett. O)				10% somma contenuto entro 5.000,00 euro
Cose Trasportate (art. 14 lett. P)			euro 250,00	
Oneri di liquidazione e altre spese (art. 14 lett. q)	Onorario Periti (punto 1)			5% dell'indennizzo liquidabile, con il massimo di euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, sempre che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente euro 25.000,00.
	Spese Ricostruzione Cose Particolari (punto 2)			4.000,00 euro per sinistro entro il limite complessivo di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Spese Per La Rimozione Ricollocamento Del Contenuto (punto 3)			10% indennizzo liquidabile entro 20.000,00 euro per sinistro
	Spese Di Ricostruzione E Progettazione (punto 4)			4.000,00 euro per sinistro entro il limite complessivo di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Spese Di Urbanizzazione				euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie facoltative				
Eventi atmosferici (art. 16)		10% con il minimo di 500,00 euro		
Grandine (art. 16.1)		10% con il minimo di 250,00 euro		euro 10.000,00
Eventi socio-politici e dolosi (art. 17)		10% con il minimo di 250,00 euro		
Sovraccarico neve (art. 18)		10% con il minimo di 500,00 euro		30% della somma assicurata Fabbricato e contenuto per sinistro e per anno assicurativo
Acqua condotta e aumento spese di ricerca e riparazione del guasto (art. 19)	danni alle cose assicurate (art. 19.1)		euro 200,00	1.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo
	danni a seguito di occlusione o rottura (art. 19.2)		euro 200,00	3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	danni alle cose poste in locali interrati o semi interrati (art.19.2)		euro 200,00	
	spese di ricerca e riparazione del guasto (art. 19.2)		euro 250,00 < se coesistono più franchigie, la f. sarà di 250 euro	2.000,00 euro
Aumento spese di ricerca e riparazione del guasto (art. 19.2)				limite elevato a 5.000,00 euro per sinistro e 15.000,00 per anno assicurativo
Terremoto (art. 20)			euro 15.000,00	
Garanzie facoltative a partita separata				
Ricorso terzi (art. 23)	per i soli danni causati da interruzione/ sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi		euro 500,00	euro 50.000,00 per sinistro

Aumento fenomeno elettrico ed elettronico (art. 24)	15%		
Aumento fenomeno elettrico ed elettronico: apparecchi televisivi (art. 24)		euro 50,00	euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Merchi in refrigerazione (art. 25)	20% con il minimo di euro 250,00		
Danni indiretti a diaria (art. 26)			limite della diaria giornaliera assicurata in Polizza
In caso di sinistro			
Anticipo dell'indennizzo (art. 64)			euro 250.000,00 con indennizzo complessivo di almeno euro 25.000,00

SETTORE B - FURTO**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 31****COSE ASSICURATE**

L'assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell'ubicazione indicata in Polizza (mod. 220000) ed è prestata nei limiti delle somme assicurate riportate sulla stessa.

La Società assicura anche preziosi e valori consegnati dai clienti purché riposti nei previsti mezzi di custodia e le cose di proprietà di terzi escluse quelle in leasing se già coperte da altra assicurazione e le altre cose portate dai clienti consegnate e non.

Pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

La Società assicura:**31.1 - Contenuto**

Sono compresi, i valori, ovunque riposti, degli addetti con il limite del 5% della somma Contenuto e con il massimo di Euro 500,00.

Ciascun oggetto pregiato facente parte dell'arredamento sarà indennizzato con il limite di Euro 7.500,00.

31.2 - Valori e preziosi, compresi quelli consegnati dai clienti, posti nei mezzi di custodia**31.3 - Cose all'aperto**

La garanzia è operante purché tali cose si trovino nell'ambito dell'esercizio ed in area completamente recintata da griglie o reti metalliche alte almeno 1,50 metri e con porte/cancelli chiusi a chiave. Per l'attività accessoria di ristorazione, servizio bar e zona relax dei clienti la copertura vale per la sola attrezzatura che può trovarsi all'aperto nell'area antistante di pertinenza dell'esercizio assicurato, purché, in assenza di addetti, la stessa sia bloccata con catene e lucchetti.

Agli effetti della presente garanzia non sono assicurati i valori, preziosi e i pregiati e il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00.

31.4 - Veicoli dei clienti

La garanzia è operante per i veicoli dei clienti posti all'interno dell'autorimessa o parcheggiati all'aperto in zona recintata di esclusiva pertinenza della struttura ricettiva, con accesso protetto da idonei mezzi di chiusura. Il furto di accessori di serie, optional, parti di ricambio o di singole parti di veicoli è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono sempre esclusi dall'assicurazione gli apparecchi audio-fono-visivi, nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti e ogni altro oggetto lasciato nei veicoli. In caso di sinistro l'indennizzo sarà pari al valore commerciale del veicolo.

31.5 - Portavalori

Relativamente ai valori trasportati l'assicurazione vale fino alla concorrenza dell'importo assicurato alla somma Portavalori in conseguenza di danneggiamento, sottrazione o distruzione dei valori di pertinenza dell'Albergo, durante il trasporto degli stessi a causa di:

- a) furto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori stessi;
- c) furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti addetti al trasporto di valori mentre, al di fuori dei locali, detengono i valori stessi, durante il trasporto.

ART. 32**GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI**

La Società indennizza i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate pertinenti all'attività alberghiera causati da:

A. Furto all'interno dei locali assicurati, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante:
 - 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
 - 2) grimaldelli o arnesi similari;
 - 3) uso di chiavi false;

- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- d) con uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso, mediante furto, rapina, estorsione. Tale copertura è operante per 5 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi come previsto dai punti a1), a2).

B. Rapina o estorsione avvenute all'interno dei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.

C. Furto commesso dai dipendenti esclusivamente secondo le modalità previste nel presente Art. 32 lettera A punti a) e b), sempre che il dipendente abbia commesso il furto a locali chiusi ed in ore diverse da quelle in cui adempie le sue mansioni.

D. Danni alle cose in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati compresi gli atti vandalici.

E. Danni ai locali e agli infissi: commessi dagli autori del furto o della rapina o estorsione consumati e/o tentati compresi gli atti vandalici. Il furto di fissi ed infissi viene equiparato al guasto.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 4.000,00.

F. Cose presso terzi: l'assicurazione vale anche quando il contenuto si trova presso terzi a cui è stato affidato in custodia per lavorazione e/o deposito purché i mezzi di protezione e chiusura dell'ubicazione di terzi siano conformi a quanto previsto negli Artt. 33.2 "Mezzi di protezione e chiusura" e 33.3 "Parziale inoperatività dei mezzi di chiusura".

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 5.000,00.

G. Rapina commessa sui clienti: l'assicurazione vale anche quando la rapina viene commessa sui clienti, compresa la sottrazione di valori e preziosi, avvenuta nei locali dell'esercizio alberghiero.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 1.500,00.

H. Cose trasportate: l'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina, del contenuto (escluso i valori) necessario per la conduzione dell'albergo, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing, condotti dall'Assicurato o dai suoi dipendenti o collaboratori.

Resta inteso che:

- la garanzia decorre dal momento in cui le cose lasciano il luogo di deposito indicato nel documento di trasporto, prosegue durante l'ordinario corso del viaggio e termina nel momento in cui le cose sono arrivate a destinazione;
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 250,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 2.000,00.

I. Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre: l'assicurazione vale per il contenuto dell'attività assicurata anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre. L'assicurazione non vale per gioielli e oggetti preziosi.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore al 30% della somma Contenuto con il massimo di Euro 10.000,00.

L. Oneri di liquidazione ed altre spese di polizza: la Società inoltre rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, anche in eccedenza alle somme assicurate:

1. Ricostruzione archivi, documenti e registri

Le spese necessarie per ricostruire archivi, registri o duplicare i documenti, anche quelli personali dell'As-

sicurato e degli addetti, sottratti o danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile.

2. Sostituzione serrature

Le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti a seguito di sottrazione delle chiavi all'Assicurato dovuta a furto, rapina, estorsione, scippo.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore a Euro 1.000,00.

Per tutte le condizioni relative alla lettera L) Oneri di Liquidazione ed altre spese, la Società non indennizzerà importo complessivo superiore a Euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

M. Spese sanitarie: relativamente alla somma Portavalori e sempreché il sinistro sia indennizzabile a termini del presente Settore, l'assicurazione copre le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli altri addetti a seguito di rapina o scippo, consumati o tentati.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a Euro 1.000,00.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 33

CONDIZIONI PARTICOLARI

33.1 - Caratteristiche costruttive

La garanzia furto all'interno dei locali assicurati è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o particolare agilità personale), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio senza lucernari (o con lucernari in vetro antisfondamento o protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso. Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente punto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini del presente Settore. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali.

33.2 - Mezzi di protezione e chiusura

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate al muro.

Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati. Qualora, invece, in caso di sinistro venga accertato che l'introduzione nei locali assicurati è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura operanti ma non rispondenti a quelli sopraindicati, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini del presente Settore, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà tuttavia applicato quando le difformità riguardano mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

33.3 - Parziale inoperatività dei mezzi di chiusura

A parziale deroga dell'Art. 33.2, la garanzia rimane operante anche se non vengano poste in essere le prescrizioni previste all'articolo stesso, sempreché vi sia presenza di addetti.

Per quanto attiene la sola somma Valori e preziosi compresi quelli consegnati dai clienti e posti nei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia previsti.

Per la presente estensione di garanzia la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% di scoperto a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

33.4 - Impianto di allarme antifurto collegato ad Istituto di Vigilanza

Il presente articolo 33.4 integra le condizioni del presente Settore solo se è attivata in Polizza (mod. 220000) la dichiarazione D04

Qualora l'impianto di allarme antifurto non abbia le caratteristiche dichiarate o non sia stato regolarmente attivato, si precisa che, in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, verrà applicato lo scoperto del 10%.

Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluyente ai fini dell'introduzione dei ladri nei locali.

33.5 - Albergo Stagionale

Durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio alberghiero (risposta NO a dichiarazione 1) riportata in Polizza (mod. 220000) la garanzia si intende operante per la sola somma Contenuto. Durante il periodo di apertura resta comunque fermo quanto previsto alla lettera f) dell'Art. 37- "Esclusioni".

33.6 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e possibilità di reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate riportate in Polizza (mod. 220000) ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate: in tal caso sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo saranno reintegrati nei valori originari, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 6- Recesso in caso di sinistro.

33.7 - Coesistenza di scoperti / franchigie a carico dell'Assicurato

Qualora in caso di sinistro, risulti la concomitanza di due o più condizioni di assicurazione che limitino l'indennizzo, si conviene che:

- a) in caso di coesistenza di più scoperti le relative percentuali si sommano fino al massimo del 30% complessivo; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso senza farlo assicurare da altri;
- b) in caso di coesistenza di più franchigie verrà applicata quella di importo più elevato;
- c) in caso di coesistenza di scoperti e franchigie l'importo più elevato di franchigia verrà considerato come minimo assoluto dello scoperto così come calcolato nel punto a).

ART. 34

RIMOZIONE TEMPORANEA DEL CONTENUTO A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, le garanzie prestate rimangono in vigore per il contenuto assicurato che venga rimosso o trasferito temporaneamente in altra ubicazione, purché quest'ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle assicurate. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione fermo in ogni caso il termine di 30 giorni consecutivi a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso.

ART. 35

CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Le caratteristiche sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate solo se richiamate in Polizza (mod. 220000).

D03 Nell'esercizio alberghiero assicurato esiste servizio di portineria notturno;

D04 Nell'esercizio alberghiero assicurato esiste impianto antifurto con collegamento ad Istituto di Vigilanza.

ART. 36

FORMA DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

ART. 37

ESCLUSIONI

La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi alle singole garanzie, i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi ;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, dal Contraente o, se l'Assicurato è persona giuridica, dal legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori.

Nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente, con il legale rappresentante, con i Soci delle Società di persone o comunque con i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente, il legale rappresentante, i Soci delle Società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori debbano rispondere, ad eccezione di quanto previsto all'Art. 32 lettera C). Furto commesso dai dipendenti;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, ad eccezione di quanto previsto all'Art. 32 lettera C) Furto commesso dai dipendenti;
- da persone legate all'Assicurato o al Contraente, al legale rappresentante, ai Soci delle Società di persone o comunque ai Soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'Art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- d) indiretti di qualsiasi genere;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a denaro, carte valori, titoli di credito in genere e preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE B - FURTO

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIE PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Contenuto (art. 31.1)			valori, ovunque riposti, degli addetti: 5% della somma contenuto entro 500,00 euro
			ciascun oggetto pregiato facente parte dell'arredamento: 7.500,00 euro
Cose all'aperto (art. 31.3)	10% con il minimo di 150,00 euro		
Danni ai locali e agli infissi (art. 32 lett. e)			10% somma entro 4.000,00 euro per sinistro e per singolo anno assicurativo
Cose presso terzi (art. 32 lett. f)			10% somma entro 5.000,00 euro per sinistro e per singolo anno assicurativo
Rapina commessa sui clienti (art. 32 lett. g)			10% somma entro 1.500,00 euro per sinistro e per singolo anno assicurativo
Cose trasportate (art. 32 lett. h)	20% con il minimo di 250,00 euro		10% somma entro 2.000,00 euro per sinistro e per singolo anno assicurativo
Partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre (art. 32 lett. i)	10% con il minimo di 250,00 euro		30% della somma Contenuto con il massimo di euro 10.000,00

Oneri di liquidazione (art. 32 lett. l)			euro 2.000,00
			Limitatamente alla sostituzione delle serrature: 1.000,00 euro
Spese sanitarie (art. 32 lett. m)			1.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo
Sinistro in locali assicurati non conformi (art. 33.2)	20% dell'importo liquidabile		
Sinistro avvenuto con violazione dei mezzi di protezione e chiusura operanti ma non rispondenti (art. 33.3)	20% dell'importo liquidabile		
Sinistro avvenuto con violazione dei mezzi di custodia previsti	20% dell'importo liquidabile		
Antifurto privo delle caratteristiche dichiarate o non regolarmente attivato (33.4)	10% dell'importo liquidabile (salvo che la difformità non abbia influito sull'introduzione dei ladri nei locali)		
Coesistenza di più scoperti (art. 33.7): si sommano fino al massimo del 30% COMPLESSIVO			
Coesistenza di più franchigie (art. 33.7): si applica quella più elevata			
Coesistenza di scoperti e franchigie (art. 33.7): l'importo più elevato di franchigia verrà considerato come minimo assoluto dello scoperto			

SETTORE C - RESPONSABILITÀ CIVILE**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 38****GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI****38.1 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220000) sia indicato il relativo massimale

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività alberghiera descritta in polizza comprese le attività complementari ed i servizi accessori.

L'assicurazione vale per:

- la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di conduttore dell'esercizio alberghiero;
- la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:
 - da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
 - da fatto non doloso di fornitori e loro prestatori di lavoro che in via occasionale possono partecipare all'attività nell'ambito dell'esercizio assicurato;
- le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti o parasubordinati dell'Assicurato e di quelli non dipendenti utilizzati dallo stesso ai sensi del D. Lgs. 10/09/2003 n. 276, nonché degli eventuali tirocinanti o stagisti di cui l'Assicurato si avvalga per:
 - i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. n. 37/2008 e successive modifiche, incluso il ruolo di "Responsabile del servizio prevenzione e protezione";
 - i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati agli altri prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, ai parasubordinati dell'Assicurato e a quelli non dipendenti utilizzati dallo stesso ai sensi del D. Lgs. 10/09/2003 n. 276, nonché agli eventuali tirocinanti o stagisti regolarmente utilizzati a norma di legge.

Fatte salve le esclusioni di cui al successivo Art. 45 "Esclusioni", si precisa a maggior chiarimento, che l'assicurazione RCT comprende:

a) Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività

La responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, compresi gli impianti sportivi di pertinenza nei quali si svolge l'attività e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, purché collaudati o per i quali sia stata fatta richiesta di collaudo.

L'assicurazione è estesa:

1. al rischio delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati anche tenuti a giardino;
2. ai danni da fuoriuscita di acqua, a seguito di occlusione e/o di rottura accidentale, anche se determinati da gelo, di condutture e impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato stesso, ivi inclusi quelli interrati, compreso il rigurgito dei sistemi di scarico.

Relativamente ai danni da acqua:

- a cose di terzi poste in locali interrati o semi interrati: il massimo risarcimento non potrà superare la somma di Euro 30.000,00 ad eccezione dei veicoli per i quali sarà operante l'intero massimale;
- a cose di terzi a seguito di occlusione e/o di rottura accidentale di condutture ed impianti fissi interrati di pertinenza del fabbricato: il massimo risarcimento non potrà superare per sinistro e per anno assicurativo la somma di Euro 3.000,00;

la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile dietro deduzione di una franchigia di Euro 200,00;

- derivanti da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. Art. 19.3 del Settore Incendio).

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di parchi aventi superficie superiore a 20.000 metri quadrati;
- b) causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica;
- c) relativamente al gelo:
 - causati a condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;

- da spargimento di acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

b) Proprietà e manutenzione di tende in genere, dehors

La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e manutenzione di tende in genere, dehors in spazi aperti pertinenti all'esercizio alberghiero.

c) Lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia in proprio o da terzi prestatori d'opera nell'ubicazione indicata in Polizza (mod. 220000).

d) Committenza

La responsabilità civile derivante, a qualsiasi titolo, all'Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da :

- lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, dei fabbricati pertinenti l'attività dichiarata in Polizza (mod.220000);
- lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili;
- lavori di pulizia e manutenzione presso l'esercizio alberghiero assicurato;
- servizio di vigilanza;
- distributori automatici.

e) Committenza Auto

La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni causati a terzi dagli addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A , ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è limitata esclusivamente agli addetti assicurati con la presente polizza con esclusione del Contraente/ Assicurato.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

L'assicurazione ha efficacia sempre che risulti provato che al momento del sinistro il veicolo fosse guidato da un addetto dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti del terzo responsabile.

f) Proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni

La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale. L'assicurazione non comprende i danni verificatisi alle opere e alle cose sulle quali gli stessi sono installati od applicati.

g) Proprietà e manutenzione di attrezzature e impianti necessari all'esercizio dell'attività

La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e manutenzione di attrezzature, macchinari e impianti, anche di sollevamento, annessi all'esercizio, anche se posti nello spazio esterno adiacente al fabbricato ove si svolge l'attività stessa.

Sono compresi in garanzia l'uso e la circolazione di carrelli elevatori nell'ambito di aree private dell'esercizio alberghiero; restano esclusi i casi in cui è obbligatoria l'assicurazione in base al d.lgs. n. 81/2008

L'assicurazione non opera:

- se l'Assicurato detiene attrezzature e impianti non conformi a norme e regolamenti disciplinanti la sua attività;
- se per l'occupazione degli spazi esterni non abbia regolare autorizzazione.

h) Partecipazione a fiere, mostre, mercati, esposizioni e sfilate

Il rischio derivante dalla partecipazione a fiere, mostre, mercati, esposizioni, sfilate, ivi compresi i danni cagionati durante le operazioni di installazione e rimozione degli stands. Ai fini della garanzia facoltativa Art. 23 - "Ricorso Terzi", se richiamata in Polizza (mod. 220000), il limite ivi riportato si intende ridotto del 50%

i) Somministrazione di prodotti

La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da vendita, consegna, somministrazione di prodotti, anche se di produzione propria, somministrati nell'esercizio stesso durante il periodo di validità della garanzia, compresa la responsabilità dell'Assicurato ai sensi di legge per danni da prodotti difettosi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati, l'assicurazione vale anche per vizio originario del prodotto.

L'assicurazione riguarda i danni verificatisi e denunciati alla Società entro un anno dalla vendita, consegna o somministrazione e comunque non oltre la data di scadenza della presente Polizza. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

L'assicurazione non comprende:

- i danni dovuti a vizio originario del prodotto, ad eccezione dei generi alimentari;
- i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o a mancata disponibilità.

l) Operazioni di prelievo e rifornimento

I danni a terzi verificatisi in occasione di operazioni di prelievo e rifornimento di merci presso fornitori, ferma l'esclusione del rischio della circolazione di veicoli a motore.

m) Operazioni di carico e scarico

I danni subiti da mezzi di trasporto di terzi durante le operazioni di carico e scarico o da mezzi di terzi in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i danni subiti dalle cose che si trovano sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00.

n) Proprietà ed uso dei velocipedi e ciclofurgoni senza motore

Il rischio derivante dalla proprietà e uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore impiegati esclusivamente per le esigenze dell'attività descritta in Polizza (mod. 220000).

o) Gestione servizi accessori

La responsabilità civile derivante all'Assicurato, relativa alla gestione di servizi accessori quali sale congressi, ristoranti, bar, negozi, sale da ballo sempreché questi siano gestiti direttamente dall'Assicurato stesso o le cui licenze siano comunque a lui intestate.

E' inoltre compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato relativa alla gestione di servizi:

- di vigilanza, svolto con guardiani, anche armati purché regolarmente autorizzati a norma di legge, anche con l'ausilio di cani;
- di pulizia, per danni involontariamente cagionati a terzi, dal personale addetto all'espletamento di tale attività;
- antincendio, svolto con personale preposto ed adeguatamente istruito;
- di distribuzione automatica di cibi e bevande.

p) Proprietà di cani

La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di cani nell'ambito dell'esercizio. Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00.

q) Uso di armi

La responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a terzi conseguenti all'utilizzo autorizzato di armi esclusivamente per difesa personale.

r) Parcheggio

La responsabilità civile per i danni:

- cagionati ai veicoli di terzi e/o dipendenti parcheggiati in appositi spazi nell'ambito dell'esercizio alberghiero;
- derivanti da errata o insufficiente segnaletica nei parcheggi di pertinenza dell'esercizio stesso.

Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso e quelli alle cose in essi contenute. Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00.

s) Danni da interruzione di attività

La responsabilità civile per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini del presente settore.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00 con un limite di risarcimento di Euro 25.000,00.

t) Danni a cose trattate

La responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di lavanderia dedicata all'esercizio alberghiero, per i danni alle cose consegnate dai clienti sulle quali sono stati eseguiti i lavori.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00 e con un limite di risarcimento per singolo capo di Euro 1.000,00.

u) Danni da incendio

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 degli importi per capitale, interessi e spese che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi, da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute purché attinenti l'attività alberghiera svolta.

L'assicurazione è estesa ai danni:

- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; per tale estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa, detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00;
- ai veicoli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, ai mezzi di terzi adibiti al trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose che si trovano sui mezzi stessi.

38.2 - Responsabilità civile per prestatori di lavoro

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220000) sia indicato il relativo massimale.

38.2.1 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R. C. O.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste:

- a) dall'INAIL e/o dall'INPS a titolo di rivalsa, per gli infortuni sofferti dai lavoratori da lui dipendenti o parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge; non costituisce tuttavia motivo di decadenza dell'assicurazione l'eventuale inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò sia dovuto ad inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e dette interpretazioni non derivino da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.

Ai fini della presente garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

38.2.2 - Malattie Professionali

Fermo il massimale convenuto in Polizza (mod.220000) per la garanzia R.C.O., la stessa è estesa al rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall'INAIL escluse asbestosi, silicosi ed A.I.D.S.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro indicato in Polizza (mod. 220000) rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
 - 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'attività assicurata;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'attività assicurata.
- La presente esclusione n. 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato della struttura alberghiera dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Fermo, in quanto compatibile, quanto previsto dall'Art. 68 - "Obblighi in caso di sinistro", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla

Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 39

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE E GLI EVENTI ASSICURATI

39.1 - Tolleranza numero posti letto - Riduzione del risarcimento

Il premio del Settore di Responsabilità civile è determinato in base al numero dei posti letto dichiarato dall'Assicurato al momento della stipula della polizza.

Qualora all'insorgere di un sinistro il numero dei posti letto dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza del 10% con il minimo di 5 ed il massimo di 15 posti letto, la somma dovuta dalla Società è ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

39.2 - Tolleranza valore fabbricato - Riduzione del risarcimento

Qualora l'assicurazione sia limitata alla sola Responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato, se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, superi di oltre il 20% il valore a tale titolo dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato aumentato del 20% e quello risultante al momento del sinistro.

39.3 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

39.4 - Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. e quella R.C.O. sono valide per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

ART. 40

GARANZIE OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA.

40.1 - Proprietà Fabbricati

L'assicurazione è limitata alla sola Responsabilità civile derivante all'Assicurato esclusivamente nella sua qualità di proprietario del fabbricato compresi gli impianti sportivi di pertinenza nei quali si svolge l'attività e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, purché collaudati o per i quali sia stata fatta richiesta di collaudo.

L'assicurazione è estesa:

- al rischio delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati anche tenuti a giardino;
- ai danni da fuoriuscita di acqua, a seguito di occlusione e/o di rottura accidentale, anche se determinati da gelo, di condutture e impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato stesso, ivi inclusi quelli interrati, compreso il rigurgito dei sistemi di scarico.

Relativamente ai danni da acqua:

- a cose di terzi poste in locali interrati o semi interrati: il massimo risarcimento non potrà superare la somma di Euro 30.000,00 ad eccezione dei veicoli per i quali sarà operante l'intero massimale;
- a cose di terzi a seguito di occlusione e/o di rottura accidentale di condutture ed impianti fissi interrati di pertinenza del fabbricato: il massimo risarcimento non potrà superare per sinistro e per anno assicurativo la somma di Euro 3.000,00;
- la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile dietro deduzione di una franchigia di Euro 200,00;
- derivanti da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati come da Art. 19.3 "Coesistenza di più franchigie a carico dell'Assicurato".

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni:

- derivanti dalla proprietà di parchi aventi superficie superiore a 20.000 metri quadrati;
- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica;
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione salvo quanto pre-

visto nell'Art. 38.1 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) lettera d) Committenza;
d) relativamente al gelo:

- causati a condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;
- da spargimento di acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Il valore di ciascun fabbricato o porzione di esso risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

40.2 - Responsabilità civile per cose portate in albergo

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione e, a deroga dell'Art. 45.3 lettera e) - Rischi esclusi, per distruzione o deterioramento (anche se conseguenti ad incendio) delle cose portate in albergo dai clienti, consegnate e non all'Assicurato. Sono da intendersi non consegnate anche le cose riposte dai clienti in mezzi di custodia collocati nelle singole camere.

Le somme massime di garanzia per ogni cliente sono indicate in Polizza (mod. 220000).

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente. In caso di più clienti danneggiati il limite massimo di risarcimento complessivo sarà di 10 volte quello previsto per ciascun cliente.

Relativamente a preziosi e valori portati dai Clienti e non consegnati in custodia all'albergatore o che l'albergatore stesso abbia rifiutato di ricevere in custodia, la garanzia è limitata ad un importo pari al 50% del massimale previsto per le cose non consegnate ed è prestata con l'applicazione di uno scoperto a carico dell'assicurato del 10% con il minimo di Euro 100,00. La garanzia è estesa con le medesime modalità anche a coloro che, pur non essendo clienti dell'albergo, usufruiscono dei servizi accessori di cui all'Art. 38.1 lettera o) in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione (anche se conseguenti ad incendio) delle cose, esclusi preziosi e valori, da loro portate nei locali adibiti a tali servizi e non consegnate all'albergatore. Sono esclusi dalla garanzia:

- i preziosi e i valori consegnati all'albergatore;
- veicoli dei clienti e le cose in essi contenute;
- i danni cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

Operanti solo se espressamente richiamate in Polizza (mod. 220000)

ART. 41

GARANZIA FACOLTATIVA "A" - ATTIVITÀ SPORTIVE E ORGANIZZAZIONE GITE TURISTICHE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000)

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti per lo svolgimento di attività sportive e ricreative, palestre e piscine annessi all'albergo assicurato, nonché il noleggio di biciclette e veicoli a pedali. Sono comunque esclusi i danni derivanti da:

- proprietà e uso di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi, sferisteri;
- locazione di materiale sportivo;
- proprietà e conduzione di maneggi;
- organizzazione di gare e manifestazioni sportive, salvo quelle organizzate dall'Assicurato;
- responsabilità personale del conducente di biciclette e veicoli a pedale noleggiati.

La garanzia è estesa inoltre alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di gite turistiche nell'ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Resta comunque esclusa ogni responsabilità riconducibile all'Assicurato in qualità di vettore o di organizzatore professionale di viaggi.

ART. 42

GARANZIA FACOLTATIVA "B" - STABILIMENTI BALNEARI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000)

La garanzia è prestata per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari compreso il noleggio di barche e natanti non a motore, surf, windsurf, gestiti dall'Assicurato o dagli altri addetti nonché l'uso di imbarcazioni di salvataggio. Sono esclusi i danni:

- derivanti da barche a motore e natanti provvisti di propulsore, scooter d'acqua e simili;
- riconducibili a responsabilità personale del conducente di barche e natanti presi a noleggio.

ART. 43**GARANZIA FACOLTATIVA "C" - CURE TERMALI, BEAUTY FARM - TRATTAMENTI ESTETICI**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000)

La garanzia è prestata per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere, per l'esercizio di uno stabilimento termale annesso al complesso alberghiero assicurato, nonché dalla conduzione di una beauty farm per trattamenti estetici, ad esclusione dei trattamenti per i quali sia previsto controllo medico.

L'assicurazione è altresì operante per i danni cagionati a terzi derivanti dall'utilizzo di tinture, decoloranti, creme e quant'altro in uso per lo svolgimento dell'attività, che si manifestino non oltre il 30° giorno da quello del trattamento, sempreché questo sia stato effettuato durante il periodo di validità dell'assicurazione.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'albergatore e/o delle persone addette, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

ART. 44**GARANZIA FACOLTATIVA "D"- INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dei danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture della struttura ricettiva, purché non dovuta a mancata, insufficiente o difettosa manutenzione.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore a Euro 25.000,00.

ART. 45**ESCLUSIONI****45.1 - Persone escluse dal novero dei terzi ai fini dell'assicurazione R. C. T.**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché se convivente, qualsiasi altro parente od affine;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i parasubordinati, i prestatori di lavoro temporaneo ai sensi della Legge del 24 giugno 1997 n. 196, i prestatori di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 276/2003, nonché gli eventuali tirocinanti o stagisti, di cui si avvale l'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

45.2 - Persone ricomprese nel novero dei terzi

Sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali:

- i titolari ed i dipendenti di altre ditte che si trovino nell'ambito della struttura ricettiva per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo e pulizia sempreché ed in quanto non prendano parte alle attività formanti oggetto dell'assicurazione;
- i prestatori d'opera occasionali ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003;
- i fornitori e loro prestatori di lavoro che in via occasionale partecipino all'attività nell'ambito dell'esercizio alberghiero;
- i tirocinanti o gli stagisti.

45.3 - Rischi esclusi

L'assicurazione R.C.T. non comprende, oltre a quelli già esclusi alle singole garanzie, i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- b) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto negli Artt. 38.1 lettera t) "Danni a cose trattate" e 40.2 "Responsabilità civile per cose portate in albergo";
- c) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'Assicurato, dai parasubordinati e dai lavoratori previsti dal D. Lgs. 10/09/2003 n. 276, dai collaboratori familiari, dagli stagisti;
- d) derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata ad eccezione dell'eventuale abitazione dell'Assicurato posta nell'ambito della struttura ricettiva o negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato;
- e) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto

previsto negli Artt. 38.1 lettera u) "Danni da incendio" e 40.2 "Responsabilità civile per cose portate in albergo";

f) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;

II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:

a. La generazione di energia nucleare;

o

b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;

III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

g) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, (salvo quanto previsto nell'Art. 38.1 lettera e);

h) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto nell'Art. 44;

i) da detenzione o impiego di esplosivi;

L'assicurazione R.C.O., oltre a quanto escluso alle singole garanzie, non comprende i danni:

l) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;

II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:

a. La generazione di energia nucleare;

o

b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;

III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

m) da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

n) da detenzione o impiego di esplosivi.

o) causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:

- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. e R.C.O. sono esclusi dalla presente polizza i danni comunque determinati dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell'amianto.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE SETTORE C - RESPONSABILITÀ CIVILE

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

GARANZIA	DOVE
Incendio	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE C - RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIE		SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIE PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Operazioni di carico e scarico (art. 38 lett. m)			euro 150,00	
Proprietà di cani (art. 38 lett.p)			euro 250,00	
Parcheggio (art. 38 lett.r)			euro 200,00	
Danni da interruzione di attività (art. 38 lett.s)			euro 500,00	25.000,00 euro
Danni a cose trattate (art. 38 lett.t)			euro 150,00	1.000,00 euro
Danni da incendio (art. 38 lett. u)	limitatamente ai danni dovuti alla sospensione/ interruzione di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali o di servizi		euro 500,00	50.000,00 euro
Proprietà fabbricati (art. 40.1)	danni da acqua a cose di terzi poste in locali interrati o semi interrati		200	30.000,00 euro per singolo sinistro e per anno assicurativo
	danni da acqua a cose di terzi a seguito di occlusione e/o rottura accidentale di condutture ed impianti fissi interrati e di pertinenza del fabbricato			3.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo
RC per cose portate in albergo (art. 40.2)	limitatamente ai preziosi non dati in custodia all'albergatore	10% con il minimo di 100,00 euro		importo pari al 50% del massimale per le cose non consegnate
Garanzie facoltative				
"D" - Inquinamento accidentale (art. 44)		10% con il minimo di 250,00 euro		euro 25.000,00

SETTORE D - ELETTRONICA**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 46****ALL RISKS ELETTRONICA****46.1 - Garanzie sempre operanti****46.1.1 - Apparecchiature ed impianti elettronici**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature ed impianti elettronici, anche di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 250,00.

46.1.2 - Supporto Dati e Software in licenza d'uso e programmi d'utente

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno trimestrale, purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della garanzia All risks elettronica. Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o a cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro un anno dal giorno del sinistro, vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni.

- La duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile a termini della garanzia All risks elettronica. Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'assicurazione, nei limiti della somma assicurata, è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma All Risks Elettronica con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI**ART. 47****CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE****47.1 - Modalità di perpetrazione del furto**

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante :

1. rottura, scasso, effrazione;
2. uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi similari;
3. uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso, mediante furto, rapina, estorsione. Tale copertura è operante per 5 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi.

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

47.2 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

- a) La garanzia incendio è prestata alla condizione essenziale che i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate siano costruiti per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti.

Vengono tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione, o rive-

stimento aderenti a strutture continue incombustibili e quelli rivestiti, per ogni lato, per uno spessore minimo di 3 centimetri, da materiali incombustibili.

- b) La garanzia furto all'interno dei locali assicurati è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente usati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiali o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio, senza lucernari (o con lucernari in vetro antisfondamento o protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso. Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente punto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini del presente Settore. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali.

47.3 - Mezzi di protezione e chiusura

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate al muro. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati. Qualora, invece, in caso di sinistro venga accertato che l'introduzione nei locali assicurati è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura operanti ma non rispondenti a quelli sopraindicati, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini del presente Settore, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà tuttavia applicato quando le difformità riguardano mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

47.4 - Parziale inoperatività dei mezzi di chiusura

A parziale deroga di quanto prescritto nell'Art. 47.3, la garanzia rimane operante anche se non vengano poste in essere le prescrizioni previste all'articolo stesso, sempreché vi sia presenza di addetti. Per la presente estensione di garanzia la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% di scoperto a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

ART. 48

MAGGIORI COSTI

Operante solo se richiamata in Polizza (mod. 220000)

A parziale deroga dell'Art. 50 "Esclusioni" lettera s), in caso di sinistro indennizzabile a termini della garanzia All Risks elettronica che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell'attività relative a:

- uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazione di servizi da parte di terzi;
- lavoro straordinario.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione delle attività, che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore al 10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di Euro 5.000,00.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante

o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 49**FORMA DI ASSICURAZIONE**

L'assicurazione per la somma "All Risks elettronica" è prestata a Valore Intero.

Il valore delle cose assicurate si determina, ad ogni effetto contrattuale, in base al relativo valore a nuovo - senza deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso - ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista all'Art. 60 - "Regola proporzionale".

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad Euro 2.500,00, la Società indennizza tale danno, alle condizioni tutte di polizza, senza l'applicazione del 1° comma dell'Art. 60 - "Regola proporzionale".

ART. 50**ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, terrorismo e sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
 - d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
 - e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, o per smarrimento;
 - f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
 - g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
 - h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
 - i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica;
 - l) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
 - m) causati da trasporti, traslochi al di fuori delle strutture ricettive comprese le relative operazioni di carico e scarico;
 - n) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
 - o) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
 - p) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
 - q) ai conduttori esterni alle cose assicurate;
 - r) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
 - s) indiretti;
 - t) alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile se avvenuti all'esterno della struttura alberghiera.
 - u) quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:
 - di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste

informazioni e/o dati;

- derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino.

Restano comunque garantiti i costi previsti dall'art. 46.1.2 “- SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE”, qualora resa operante.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE D - ELETTRONICA

GARANZIE	SCOPERTI PER SINI- STRO	FRANCHIGIE PER SINI- STRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Apparecchiature ed impianti elettronici (art. 46.1.1)		euro 250,00	
Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi d'utente (art. 46.1.2)			10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Sinistro avvenuto in locali assicurati non conformi (art. 47.2)	20%		
Sinistro avvenuto con violazione dei mezzi di protezione e chiusura operanti ma non rispondenti (art. 47.3)	20%		
Sinistro avvenuto in assenza di mezzi di protezione e chiusura previsti ma in presenza di addetti (art. 47.4)	20%		
Maggiori costi (art. 48)			10% dell'indennizzo per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di euro 5.000,00

SETTORE E - ROTTURA LASTRE**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 51****GARANZIE PRESTATE**

La Società risponde dei danni materiali e diretti dovuti a cause accidentali, per:

- a) rottura di lastre piane e curve - fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, il tutto non destinato alla vendita;
- b) rottura di iscrizioni, decorazioni ed insegne, anche in polycarbonato o in altro materiale plastico rigido, poste sia all'interno che all'esterno dei locali, purché stabilmente ancorate.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00 con un limite di indennizzo per singola lastra o insegna del 50% della somma assicurata.

GARANZIA FACOLTATIVA

Operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000)

ART. 52**GARANZIA FACOLTATIVA "A" - ESTENSIONE TERRITORIALE**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000)

Fermo restando il limite di indennizzo per singola lastra, nonché la franchigia di Euro 200,00 di cui al precedente Art. 51, relativamente alle insegne luminose e non, anche di materiale plastico rigido, attinenti l'attività assicurata la garanzia è operante anche se le stesse sono poste nell'ambito del territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l'attività assicurata.

ART. 53**ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni, lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o comunque lavori che richiedano l'impiego di operai non dipendenti del Contraente;
- dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione nonché a rigature, segnature o scheggiature.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 54**FORMA DI ASSICURAZIONE**

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE:
SETTORE E - ROTTURA LASTRE

GARANZIA	DOVE
Rottura lastre	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE E - ROTTURA LASTRE

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIE PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Rottura lastre (art. 51)		euro 200,00	50% della somma assicurata per singola lastra o insegna

**NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI CON ESCLUSIONE DEI SETTORI
RESPONSABILITÀ CIVILE, TUTELA LEGALE E ASSISTENZA E DELLA
GARANZIA RICORSO TERZI DEL SETTORE INCENDIO**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 55

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare il possibile per limitare il danno e, in caso di furto, rapina, o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;
- b) entro 5 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento dare avviso del sinistro all'Agenzia o alla Società specificandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; sulla denuncia devono essere precisati, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.
- c) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o rubate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno indicate alle lettere a) e d) sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all'Art. 1914 del Codice Civile;

- e) conservare sino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o rimaste illese quanto le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
 - f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro nell'ipotesi di garanzia prestata a valore intero; nell'ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto tale dimostrazione sarà limitata alle cose assicurate sottratte o danneggiate;
 - g) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi.
- L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

ART. 56

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 57

COME SI PROCEDE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da persona da questa designata con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 58

IL MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di natura, di causa, di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto alle disposizioni di cui all' Art. 55 "Obblighi in caso di sinistro";
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate nell'ipotesi di garanzia prestata a valore intero; nell'ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto tale dimostrazione sarà

limitata alle cose assicurate sottratte o danneggiate; in ogni caso determinare il valore che le cose avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 59 - "Come si determina il valore delle cose assicurate - Come si determina l'ammontare del danno";

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 59

COME SI DETERMINA IL VALORE DELLE COSE ASSICURATE - COME SI DETERMINA L'AMMONTARE DEL DANNO

L'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate, distrutte, sottratte e non, avevano al momento del sinistro è ottenuta in base alla stima del relativo valore a nuovo. Per la determinazione del valore a nuovo:

- del fabbricato: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo **escludendo soltanto il valore dell'area;**
- del contenuto (compresi Supporti Dati e Lastre) **esclusi oggetti pregiati, preziosi:** si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali, oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali;
- degli oggetti pregiati, preziosi si stima il valore di mercato al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina, separatamente per ogni singola somma assicurata o massimale di polizza, nel seguente modo:

a) per il fabbricato

deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti del fabbricato distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, purché il fabbricato venga ricostruito, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Per il fabbricato non ricostruito entro il termine prima indicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro;

b) per il contenuto esclusi i titoli di credito, oggetti pregiati e preziosi

nell'ipotesi di garanzia prestata a valore intero:

- deducendo dal valore a nuovo di tutte le cose assicurate il valore a nuovo delle cose illese o non sottratte, il valore residuo delle cose danneggiate e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso purché il rimpiazzo delle cose assicurate avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

nell'ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto:

- deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo le cose distrutte o sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario **purché il rimpiazzo delle cose assicurate avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;** in ogni caso non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, **importo superiore al doppio del valore effettivo dell'oggetto stesso al momento del sinistro** (tenuto cioè conto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante); **per tutte le cose non rimpiazzate entro il termine prima indicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro;**

c) per gli oggetti pregiati, i preziosi, i veicoli dei clienti

- nel caso di garanzia prestata a valore intero, deducendo dal valore commerciale delle cose assicurate il valore commerciale delle cose illese, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- nel caso di garanzia prestata a primo rischio assoluto, deducendo dal valore commerciale delle cose sottratte o distrutte e dalla spesa per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;

d) per i titoli di credito si conviene che

- la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata (valore nominale). Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;

e) per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina

il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto il Sistema Sanitario Nazionale. In questo secondo caso la Società rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall'Assicurato;

f) per il Ricorso terzi

valgono le norme riportate agli Artt. 68 - "Obblighi in caso di sinistro", 69 - "Altre Assicurazioni" e 70 - "Gestione delle vertenze di danno - Spese legali".

ART. 60

REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte a norma dell'articolo precedente risulta che al momento del sinistro il valore a nuovo delle cose assicurate con una o più somme, presa ciascuna separatamente, eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.

Questa norma non si applica:

- in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito il Fabbricato e/o il Contenuto e qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad euro 25.000,00.
- alle somme assicurate per le quali l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 61

LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 62

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 63

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di esclusione per dolo.

Per i fabbricati la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo nei termini sopra indicati con il limite massimo del valore commerciale dei medesimi al momento del sinistro.

La eventuale restante parte di indennizzo sarà corrisposta entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione a termini del precedente Art. 59 lettera a).

Relativamente alla garanzia furto

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta opposizione e che dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, non ricorra il caso di esclusione per dolo o colpa grave.

ART. 64

ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 25.000,00 per il Settore Incendio e di euro 15.000,00 per il Settore Furto e per il Settore Elettronica.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque superare l'importo di euro 250.000,00 per il Settore Incendio e di euro 20.000,00 per il Settore Furto e per il Settore Elettronica qualunque sia l'ammontare del sinistro.

Per le somme per le quali l'assicurazione è stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

ART. 65

RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 66

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 67

RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, fornitori e clienti, purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

**NORME COMUNI AL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE E
ALLA GARANZIA RICORSO TERZI DEL SETTORE INCENDIO**

ART. 68

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

ART. 69

ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

ART. 70

LA GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Polizza (mod. 220000).

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

SETTORE F - ASSISTENZA**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 71****OGGETTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA**

L'erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa Europ Assistance Service S.p.A.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all'Assicurato - Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

L'assistenza opera, qualora richiamata in polizza, nei confronti dell'Albergo assicurato ubicato nel territorio italiano e dei suoi Clienti. Viene fornita 24 ore su 24 entro i limiti ed alle condizioni che seguono.

ART. 72**PRESTAZIONI A FAVORE DEI CLIENTI****1. Consulenza medica**

Qualora il Cliente, in seguito ad infortunio e/o malattia verificatisi durante il periodo di permanenza in albergo, necessiti di una consulenza medica, l'Assicurato può mettersi in contatto direttamente, o tramite l'eventuale medico che lo ha in cura sul posto, con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare a favore del Cliente.

2. Invio di un medico generico in Albergo

Qualora il Cliente, a seguito di infortunio o malattia verificatisi durante il periodo di permanenza in albergo, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e l'Assicurato non riesca a reperirlo, la Struttura , accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese della Società, uno dei medici convenzionati.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento del Cliente nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

3. Trasporto in autoambulanza in Italia

Qualora il Cliente, a seguito di infortunio o malattia verificatisi durante il periodo di permanenza in albergo, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarla direttamente. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa sino alla concorrenza di un importo di euro 100,00, per il percorso complessivo (andata / ritorno).

4. Trasferimento in Istituto di cura attrezzato in Italia o nel paese d'origine del cliente

Qualora il Cliente, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa verificatisi durante il periodo di permanenza in albergo, necessitasse a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del suo rientro al suo domicilio in Italia o alla sua residenza nel paese d'origine, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Società, ad organizzare il rientro con il mezzo ed i tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto con il medico curante sul posto.

I mezzi potranno essere:

- aereo di linea classe economica eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di percorso).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Nel caso in cui il rientro alla residenza, nel paese di origine, con i mezzi sopra indicati risulti non compatibile con le condizioni cliniche del Cliente, la prestazione verrà erogata fino al luogo più vicino alla residenza, sia esso un istituto di cura, albergo o casa di amici/familiari, dove il malato potrà essere accudito.

Sono escluse dalla prestazione

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali ed internazionali;
- tutti i casi in cui il Cliente o i familiari dello stesso sottoscrivano volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale il Cliente è stato ricoverato.

5. Anticipo spese di prima necessità

Qualora il Cliente, a seguito di infortunio o malattia verificatisi durante la permanenza in albergo, debba sostenere delle spese imprevedute e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dello stesso, di fatture sino ad un importo massimo di euro 1.000,00 per sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta di intervento, l'ammontare della cifra necessaria ed il recapito del Cliente.

6. Segnalazione di una baby-sitter

Qualora il Cliente, a seguito di infortunio o malattia improvvisa verificatisi durante la permanenza in albergo, sia stato ricoverato in Istituto di cura per un periodo superiore a 5 giorni e pertanto sia temporaneamente impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 anni, la Struttura Organizzativa, entro 24 ore, segnerà il nominativo di una baby-sitter nella zona in cui si trova, compatibilmente con le disponibilità locali.

L'onorario della baby sitter resterà a carico del Cliente, che provvederà direttamente al pagamento.

7. Rientro in albergo dopo le dimissioni

Qualora il Cliente, in seguito ad infortunio o malattia verificatisi durante il periodo di permanenza in albergo, successivamente al ricovero di primo soccorso necessiti di un trasporto per il rientro in albergo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un taxi o un'autoambulanza. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 50,00 per sinistro.

8. Rientro dei familiari

Qualora successivamente alla prestazione di cui al precedente punto 4, le persone che sono in viaggio con il Cliente non fossero in grado obiettivamente di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo in classe economica di sola andata.

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo, a persona, di euro 150,00 se il trasporto ha come destinazione una località in Italia; euro 250,00 se il trasporto ha come destinazione una località Europea; euro 500,00 se il trasporto ha come destinazione una località nel resto del mondo.

9. Rientro salma

In caso di decesso del Cliente verificatosi durante il periodo di permanenza in albergo, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia o nel paese di origine del Cliente. Nei paesi extraeuropei il trasporto della salma verrà effettuato fino alla città dotata di aeroporto internazionale più vicino al luogo di sepoltura. La Società terrà a proprio carico le spese di trasporto della salma fino ad un massimo di euro 2.000,00 se il trasporto ha come destinazione una località in Italia; euro 5.000,00 se il trasporto ha come destinazione una località europea; euro 10.000,00 se il trasporto ha come destinazione una località nel resto del mondo.

Per importi eccedenti i massimali di cui sopra la Struttura Organizzativa interverrà solo dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.

Sono escluse dalla prestazione le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o eventuale recupero della salma.

10. Riconsegna oggetti/indumenti/documenti

Qualora successivamente alle prestazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4, fossero rimasti in albergo oggetti, indumenti o documenti del Cliente, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Società, a recapitarli all'indirizzo comunicato dal Cliente stesso.

ART. 73**PRESTAZIONI A FAVORE DELL'ALBERGATORE****1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso il proprio albergo, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

1.1 - Impianto idraulico:

- a) allagamento nei locali dell'albergo provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'albergo stesso;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'albergo provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'albergo stesso;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari presenti nei locali dell'albergo provo-

cato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'albergo stesso.

La prestazione non è dovuta:

per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.); sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell'albergo; per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari e/o degli elettrodomestici.

1.2 - Impianto di riscaldamento:

a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'albergo;

b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'albergo.

La prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

2. Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'albergo e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di euro 1.000,00 per sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'albergo, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'albergo stesso;

b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari dell'albergo, provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'albergo stesso;

c) allagamento successivo ad un intervento dei vigili del fuoco o all'attivazione degli impianti automatici per lo spegnimento di un incendio.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'albergo e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;

- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari e/o degli elettrodomestici.

3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'albergo, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;

- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;

- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'albergo a monte del contatore.

4. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso il proprio albergo, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro. La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'albergo che ne rendano impossibile l'accesso;

- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'albergo, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

5. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'albergo, si renda necessaria la vigilanza dell'albergo, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta scritta dell'Assicurato, a predisporre la vigilanza dell'albergo, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

6. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio ad oltre 50 km. dalla sede dell'albergo e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, subiti dall'albergo, debba immediatamente rientrare, la Struttura Organizza-

tiva fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

La prestazione non opera se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sul sinistro che ha dato luogo alla richiesta di rientro anticipato.

ART. 74

TOLLERANZA NUMERO POSTI LETTO - RIDUZIONE DEL RISARCIMENTO

Il premio del settore Assistenza è determinato in base al numero dei posti letto dichiarato dall'Assicurato al momento della stipula della polizza.

Qualora all'insorgere di un sinistro il numero dei posti letto dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza del 10% con il minimo di 5 e il massimo di 15 posti letto, la somma dovuta dalla Società è ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 75

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI A FAVORE DEI CLIENTI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni:

- 1) Il Cliente libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa.
- 2) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - dolo del cliente ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
 - infortuni derivanti dallo svolgimento di corse e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte o pratica di sport aerei in genere, atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
 - intossicazioni per abuso di alcolici o psicofarmaci nonché derivanti dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - malattie nervose e mentali;
 - malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
 - malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti al soggiorno in albergo;
 - espianto e/o trapianto di organi.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

- 3) Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora il Cliente non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa stessa al verificarsi del sinistro.
- 4) Qualora il Cliente non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- 5) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente polizza si applicano le disposizioni della legge italiana.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 76

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI A FAVORE DELL'ALBERGATORE

- 1) Ogni prestazione viene fornita fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo per ogni anno di validità della polizza.
- 2) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c) dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio.
- 3) Rimangono a carico dell'Assicurato tutti i costi inerenti il materiale di consumo necessario per le ripara-

zioni relative alle prestazioni di cui ai punti 1,2,3,4.

- 4) Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'albergo interessate dall'intervento di assistenza.
- 5) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 77

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, il Cliente o l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa **EUROP ASSISTANCE**

Utilizzando i seguenti recapiti:

- Numero verde gratuito disponibile 24 ore su 24 800.713.974
- Numero telefonico raggiungibile da ogni Paese +39.02.58.24.55.56
- Numero di fax +39.02.58.47.72.02
- E-mail: prontassistenza.groupama@europassistance.it

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di Polizza preceduto dalla sigla GEPA
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere al Cliente - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE SETTORE F - ASSISTENZA

GARANZIA	DOVE
Assistenza	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE F - ASSISTENZA

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIE PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
In favore del cliente			
Trasporto in autoambulanza in Italia (art. 72 punto 3)			100 euro per il percorso complessivo (andata e ritorno)
Anticipo spese di prima necessità (art. 72 punto 5)			1.000,00 euro
Rientro in albergo dopo le dimissioni (art. 72 punto 7)			50,00 euro per sinistro
Rientro dei familiari (art. 72 punto 8)			destinazione in Italia: 150,00 euro
			destinazione in Europa: 250,00 euro
			destinazione nel resto del mondo: 500,00 euro

Rientro salma (art. 72 punto 9)			destinazione in Italia: 2.000,00 euro
			destinazione in Europa: 5.000,00 euro
			destinazione nel resto del mondo: 10.000,00 euro
In favore dell'albergatore			
Invio idraulico per interventi di emergenza (art. 73 punto 1)			500,00 euro per sinistro
Interventi di emergenza per danni da acqua (art. 73 punto 2)			euro 1.000,00 per sinistro
Invio elettricista per interventi di emergenza (art. 73 punto 3)			500,00 euro per sinistro
Invio fabbro per interventi di emergenza (art. 73 punto 4)			500,00 euro per sinistro
Invio sorvegliante (art. 73 punto 5)			500,00 euro per sinistro
Rientro anticipato (art. 73 punto 6)			300,00 euro per sinistro
Massimo 3 volte per ogni anno di validità della polizza			

SETTORE G - TUTELA LEGALE**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 78****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (VR), Compagnia (in seguito denominata ARAG) specializzata nel ramo Tutela Legale e alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti:

Principali riferimenti:

Telefono centralino - 0039. 045.8290411

fax per invio nuove denunce di sinistro - 0039. 045.8290557

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro - 0039.045.8290449 e-mail denunce@arag.it

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all'Assicurato - Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

Le garanzie di tutela legale valgono per :

- Società di persone: l'Azienda, i Soci, i Dipendenti iscritti nei libri paga, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società Assicurata - Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
- Per le Società di capitale: l'Azienda, gli Amministratori, i Dipendenti iscritti nei libri paga e tutti gli altri collaboratori della Società Assicurata - Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: l'Azienda, il Titolare, i Dipendenti iscritti nei libri paga ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori dell'Assicurato - Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.

La Società, avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale convenuto ed indicato in Polizza (mod. 220000), assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Le garanzie di tutela legale, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in Polizza (mod. 220000). Vengono inoltre garantiti i casi assicurativi relativi all'immobile, indicato in Polizza (mod. 220000), ove l'Assicurato - Contraente esercita l'attività. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza (mod. 220000), le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.

Le garanzie valgono nei seguenti casi:

1. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
2. Sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazione di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato - Contraente sempreché il valore in lite sia superiore a euro 200,00. **La prestazione vale esclusivamente per l'Assicurato - Contraente.** A parziale deroga dell'art. 86 "Estensione Territoriale" la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono nei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco e in Svizzera.
3. Sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente a libro matricola. **La presente prestazione vale esclusivamente per l'Assicurato - Contraente.**
4. Sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali l'Assicurato - Contraente esercita l'attività purché identificati in Polizza. La presente prestazione vale esclusivamente per l'Assicurato - Contraente.
5. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. A parziale deroga dell'Art. 80 "Esclusioni" lettera a) sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
6. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice di Procedura Penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo

per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

La prestazione opera in deroga all'Art. 80 – Esclusioni – lett. a) ed e).

7. Opposizione a sanzioni amministrative: la presente garanzia vale nei confronti dell'Assicurato - Contraente che debba presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice Ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in polizza.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000,00.

Sono escluse dalla garanzia solo le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato salvo quanto previsto dall'art. 87 punto 5.

Per l'insorgenza del caso assicurativo si intende quanto previsto all'Art. 88 "Insorgenza del caso assicurativo - Pacchetto Sicurezza".

La presente garanzia vale a parziale deroga dell'Art. 80 Esclusioni lett. a).

8. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei paesi dove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
 - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di euro 1.000,00;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo riportato di euro 10.000,00. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe, entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.

9. Gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente Art. 1 "Oggetto dell'assicurazione e prestazioni garantite". Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Tutto quanto sopra con riferimento ai seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell'Art. 84 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell'Art. 84 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 82 comma 3.

ART. 79

DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ART. 80

ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

a) in materia fiscale, amministrativa e tributaria;

- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all'Art. 78 "Oggetto dell'assicurazione" punto 6;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- h) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- i) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'Assicurato - Contraente nell'esercizio della Sua attività;
- j) per contratti di compravendita di immobili;
- k) limitatamente all'Art. 78 "Oggetto dell'Assicurazione" punto 4 per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano anche escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- l) per controversie contro la Società e/o Arag.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 81

INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
 - In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad Arag, nei modi e nei termini dell'Art. 82, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 82

DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad Arag qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 (cinque) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale - iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia - cui affidare la tutela dei propri interessi, indicandolo alla Società o ad Arag contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o Arag lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o Arag.

ART. 83

FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o Arag in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ART. 84

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Arag si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 82.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarie che giudiziarie, senza preventiva autorizzazione di Arag. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con Arag.

La Società o Arag non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o Arag, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 85

RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad Arag, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART. 86

ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino.

ART. 87

PACCHETTO SICUREZZA

Valida se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000).

Le garanzie previste all'Art. 78 - Oggetto dell'Assicurazione vengono prestate all'Assicurato - Contraente per:

- a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a euro 250,00.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari:

- 1) D.Lgs. 81/2008 – In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le garanzie vengono prestate all'Assicurato - Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:
 - Responsabile dei lavori
 - Coordinatore per la progettazione
 - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
 - Legali Rappresentanti
 - Dirigenti
 - Preposti
 - Medico Competente
 - Responsabili dei Servizi di Prevenzione
 - Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono anche qualora l'Assicurato - Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 80 "Esclusioni" lett. a) per la materia amministrativa.

- 2) D.Lgs 193/07 – Relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare.
La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 80 "Esclusioni" lett. a) per la materia amministrativa.
- 3) D.Lgs. 152/06 – Codice dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni
La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 80 "Esclusioni" lett. a) per la materia amministrativa e in deroga all'Art. 80 "Esclusioni" lett. f

- 4) D.Lgs n.196/03 - Tutela della Privacy.
Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 come adeguato dal D. Lgs. n. 101/2018 alla luce del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR) Assicurati:
 - il Titolare, ai sensi del Codice Privacy come adeguato dal D. Lgs. n. 101/2018 alla luce del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR)
 - i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dipendenti del Contraente designati per iscritto ai sensi del Codice Privacy come adeguato dal D. Lgs. n. 101/2018 alla luce del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR)

Garanzie:

Le garanzie vengono prestate a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante ai sensi dell'Art. 37 e ss. del D.Lgs. 196/03 e valgono per:

- DIFESA PENALE sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D. Lgs. n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. La presente garanzia opera in deroga all'Art. 80 lett. e);
- DIFESA AMMINISTRATIVA sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 80 "Esclusioni" lett. a) per la materia amministrativa.
- DIFESA CIVILE sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.

- 5) D.Lgs 231/2001
Le garanzie previste dall'Art. 78 vengono prestate, in deroga all'elenco dei soggetti assicurati di cui all'Art. 78 "Oggetto dell' Assicurazione" e in deroga all'Art. 80 "Esclusioni" lettera a), per le spese sostenute:
 - dall'Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01;
 - dai soggetti di cui all' Art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all' Art. 78 "Oggetto dell'Assicurazione" punto 6 delle Condizioni di Polizza.

ART. 88

INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO "PACCHETTO SICUREZZA"

A parziale deroga dell'Art. 81 - "Insorgenza del caso assicurativo" si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalle condizioni aggiuntive di cui al "Pacchetto Sicurezza", per insorgenza del caso assicurativo, si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

ART. 89**VARIAZIONE NUMERO POSTI LETTO**

Il premio del presente Settore Tutela Legale è determinato in base al numero dei posti letto dichiarato dall'Assicurato in Polizza (mod. 220000) al momento della stipula.

Qualora all'insorgere di un sinistro il numero dei posti letto dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza del 10% con il minimo di 5 ed il massimo di 15 posti letto, la somma dovuta dalla Società è ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 90**GARANZIA FACOLTATIVA "VERTENZE CON I CLIENTI"**

Valida solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220000).

Le garanzie vengono prestate all'Assicurato - Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato - Contraente.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Codice di Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Codice di Procedura Civile). ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente condizione viene prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. La prestazione opera in deroga all'Art. 80 - Esclusioni - lettera i).

LIMITE DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

SEZIONE G - TUTELA LEGALE

GARANZIA	DOVE
Diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi e di procedimento penale	Europa Stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo
In tutte le altre ipotesi	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

SEZIONE G - TUTELA LEGALE

GARANZIE		SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIE PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
In caso di minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero (art. 78 punto 8)	Spese per l'assistenza di un interprete			10 ore lavorative
	Spese relative alla traduzione di verbali o atti del procedimento			euro 1.000,00
	Anticipo della cauzione			euro 10.000,00

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE

ART. 1341

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

ART. 1342

CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in materia uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1882

NOZIONE

L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

ART. 1888

PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

ART. 1891

ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, ed il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. [...]

ART. 1892

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento, e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894

ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

ART. 1896

CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L'ASSICURAZIONE

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto ed il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

ART. 1897

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1901

MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

ART. 1905

LIMITI DEL RISARCIMENTO

L'assicuratore è tenuto a risarcire nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se espressamente obbligato.

ART. 1907

ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'Assicurato copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1911

COASSICURAZIONE

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

ART. 1913

AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

ART. 1914

OBBLIGO DI SALVATAGGIO

L'Assicurato deve comunque fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo sono a carico dell'assicuratore. In proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

ART. 1915

INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO

L'Assicurato che dolosamente non adempie all'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 1916

DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 2043

RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

ART. 2952

PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze [c.c. 1882, 1901, 1930].

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione [c.c. 1928] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni [c.c. 2767].

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione [c.c. 1917].

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione [c.c. 2941] finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto [c.c. 2947].

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità [c.c. 1939; c.n. 1020].

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni